

LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 6 DICEMBRE 2013

“ASSETTO DEI CONSORZI PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE.”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Disposizioni generali e finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237 (Interventi urgenti in favore dell'economia), disciplina l'assetto, le funzioni e la gestione dei consorzi per le Aree di sviluppo industriale della Regione Campania, di seguito denominati consorzi Asi.
2. Alla Regione, agli enti economici pubblici, agli enti pubblici territoriali interessati, ai consorzi di operatori e alle società consortili operanti in ambito locale è riconosciuta la facoltà di promuovere la costituzione di consorzi per la creazione e lo sviluppo, nell'ambito di agglomerati industriali attrezzati, di attività imprenditoriali, nonché di partecipare ai medesimi consorzi anche mediante società finanziarie.
3. Possono partecipare ai consorzi Asi anche le associazioni di imprenditori interessate alle problematiche dello sviluppo e dei servizi, nonché gli istituti bancari e finanziari operanti sul territorio.

4. Gli enti consorziati possono recedere dai consorzi Asi secondo le previsioni statutarie. L'ente che recede è obbligato al rispetto degli impegni assunti per l'intero esercizio finanziario in corso.

Art. 2 (Natura giuridica)

1. I consorzi Asi sono enti pubblici economici.

2. La struttura e le attività dei consorzi Asi sono disciplinate dagli statuti consortili, nei quali sono, in particolare, determinate:

a) le modalità di rappresentanza nel consiglio generale dei consorziati in rapporto proporzionale alle quote sottoscritte ed i requisiti e le modalità di ammissione di eventuali nuovi soci;

b) le modalità di rinnovo degli organi dell'ente;

c) le funzioni obbligatorie di competenza degli organi del consorzio, tra cui:

1) l'adozione di piani e programmi e la cura delle funzioni relative alla tutela ambientale delle aree, alle espropriazioni dei suoli ed alle eventuali accessioni da assegnare per attività industriali e dei servizi alle imprese ed agli atti di assegnazione degli impianti e dei servizi consortili;

2) la definizione delle forme di confronto con le associazioni imprenditoriali più rappresentative del comparto industriale e gli enti locali, anche mediante la convocazione di conferenze periodiche e la predisposizione di sportelli unici consortili, in accordo con gli sportelli dei comuni e della Regione, per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento, compresa la presentazione di progetti che possono usufruire di finanziamenti regionali, nazionali e dell'Unione europea;

3) l'attività in materia di realizzazione, adeguamento e gestione di infrastrutture, di aree attrezzate e di servizi, anche attraverso la costituzione di società miste che prevedono la partecipazione maggioritaria delle imprese insediate o mediante il ricorso a soggetti esperti, da individuare con procedure di evidenza pubblica;

4) le attività di servizio a sostegno delle iniziative imprenditoriali.

3. Lo statuto è adottato dal consiglio generale, competente anche per le eventuali modifiche.

4. Lo statuto e le successive modifiche sono approvati dal Consiglio regionale, previa verifica da parte della Giunta regionale della conformità alla presente legge e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3 (Organi amministrativi)

1. Gli organi del consorzio Asi sono:

a) il consiglio generale;

b) il presidente;

c) il comitato direttivo;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) l'organismo indipendente di valutazione, organismo unico per tutti i consorzi Asi della Regione.

2. Gli organi dei consorzi Asi, la composizione, le loro competenze e le linee-guida di funzionamento sono fissate nei rispettivi statuti osservando, in ogni caso, le seguenti prescrizioni:

a) il consiglio generale è composto da un numero di membri, definito dallo statuto, in relazione agli enti partecipanti, a garanzia della funzionalità del consorzio. Al consiglio generale spettano le funzioni di indirizzo e di verifica delle attività degli organi e degli uffici del consorzio Asi;

b) il consiglio generale elegge il presidente del consorzio Asi, anche al di fuori dei componenti del medesimo consorzio, tra persone con comprovate capacità manageriali; al presidente sono attribuite le ordinarie funzioni di legale rappresentanza anche processuale dell'ente;

c) il comitato direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri, secondo quanto stabilito dal consiglio generale di cui alla lettera a), compreso il presidente del consorzio Asi, che ne fa parte e lo presiede; un membro dello stesso comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente. Al comitato direttivo sono attribuiti i compiti di attuazione degli indirizzi generali del consiglio, i compiti di determinazione dell'indirizzo gestionale dell'ente e di definizione degli obiettivi operativi da perseguire, nonché di verifica dei risultati della gestione amministrativa;

d) l'organismo indipendente di valutazione è composto da tre membri di elevata professionalità ed esperienza maturata nell'ambito del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti per legge, nominati con decreto dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente, su designazione delle associazioni industriali più rappresentative con modalità fissate da apposito regolamento adottato dal consiglio generale; l'organismo indipendente di valutazione dura in carica cinque anni, ha sede presso l'assessorato regionale competente ed esercita in piena autonomia le attività di misurazione e di valutazione della performance organizzativa ed individuale prevista dalla legge, nonché la verifica delle attività di funzionamento complessivo dell'ente, in relazione all'efficienza ed all'efficacia della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni e delle attività dei controlli strategici. L'organismo indipendente di valutazione riferisce direttamente al consiglio generale ed al comitato direttivo dei rispettivi consorzi Asi, in ragione delle loro competenze ed esprime parere di conformità sugli atti di indizione delle gare ad evidenza pubblica. Le spese dell'organismo indipendente di valutazione, previste nei limiti della normativa vigente, gravano annualmente in quota parte sui rispettivi bilanci dei consorzi Asi;

e) il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente, nominato dal Consiglio regionale, e da due membri, iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti e due supplenti, eletti dal consiglio generale del consorzio. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro amministrativo e contabile secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di enti pubblici;

f) al presidente, ai componenti del comitato direttivo e del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di carica decisa dal consiglio generale con riferimento analogo all'indennità stabilita da enti pubblici similari; ai componenti del consiglio generale spetta una indennità di presenza determinata dallo stesso consiglio.

3. La durata in carica degli organi previsti nel comma 1, alle lettere a), b), c) e d) è fissata in cinque anni ed i componenti dei medesimi organi possono essere riconfermati soltanto per un ulteriore quinquennio.

Art. 4
(Funzioni dei consorzi Asi)

1. I consorzi Asi promuovono, sulla base delle linee guida fornite dal Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale, di seguito denominato Paser, nell'ambito degli agglomerati industriali, delle aree delle zone e dei nuclei di sviluppo industriale attrezzati dai consorzi Asi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali e dei relativi servizi alle imprese ed esercitano le funzioni amministrative relative all'adozione di piani e di attrezzatura ambientale delle aree in esse comprese, le espropriazioni dei suoli e le eventuali accessioni da assegnare per attività industriali e dei servizi alle imprese, nonché gli atti di assegnazione degli impianti e di servizi consortili. I consorzi Asi attivano le consulenze ed i servizi reali alle imprese.

2. A tale scopo, i consorzi Asi adottano propri piani di assetto delle aree e dei nuclei industriali, nei quali sono indicati anche gli impianti e le infrastrutture, idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, in conformità all'articolo 2, commi 11, 11 bis e 11 ter del decreto-legge 149/1993, convertito con modificazioni dalla legge 237/1993.

3. I consorzi Asi adottano propri programmi di sviluppo, previsti nell'articolo 13, finalizzati alla valorizzazione ed al consolidamento delle attività imprenditoriali maggiormente rilevanti dal punto di vista sociale.

4. In particolare, i consorzi Asi:

a) progettano, realizzano e gestiscono gli spazi, gli immobili ed i servizi essenziali all'insediamento ed al lavoro delle imprese, comprese le opere di urbanizzazione, le infrastrutture ed i servizi comuni destinati alle attività collettive, al verde pubblico ed ai parcheggi, ai rustici industriali, ai centri commerciali e di servizi, in conformità alla vigente disciplina urbanistica;

b) progettano, realizzano e gestiscono all'interno degli agglomerati industriali gli impianti di depurazione degli scarichi, di trattamento delle acque, le reti idriche di acqua potabile e riciclata, le reti fognanti, i pozzi di attingimento di acqua di falda;

c) progettano, realizzano e gestiscono, salvo diverse disposizioni di legge, gli impianti di produzione e di approvvigionamento di energia elettrica, di distribuzione di gas naturale, di fonti energetiche rinnovabili, a servizio delle aree industriali e delle aziende insediate;

d) gestiscono, anche in accordo con gli enti competenti, le opere di urbanizzazione, i beni, le infrastrutture ed i servizi comuni di ciascun agglomerato industriale, con particolare riferimento alla rete stradale, ai sistemi di trasporto ed alla mobilità sostenibile, alla manutenzione del verde, alla vigilanza ed alla sicurezza interna, alla raccolta dei rifiuti, ai servizi antincendio, alle reti di monitoraggio per inquinanti, alla raccolta e divulgazione di dati meteorologici, alla cartellonistica, agli impianti sportivi;

e) promuovono le attività in favore della qualità del lavoro in ciascun agglomerato, quali a titolo esemplificativo i sistemi di rete locale senza fili o a banda larga, i servizi postali, di lavanderia e di farmacia, gli asili nido e le scuole, le attività centralizzate di formazione, di conciliazione dei tempi casa-lavoro, gli sportelli bancari, i servizi di ristorazione, la realizzazione e la gestione di strutture di ospitalità e dei centri - congressi;

f) curano le attività indirette utili per la competitività territoriale;

g) incentivano lo sviluppo di risorse immateriali;

h) favoriscono i processi di espansione aziendale anche assicurando priorità, nell'assegnazione delle aree, agli stabilimenti contigui già insediati nell'area interessata.

5. I consorzi Asi curano la realizzazione di progetti e di programmi in favore delle imprese industriali nel settore ambientale e della protezione dell'ambiente, anche attraverso reti di imprese e promuovono comportamenti di sviluppo sostenibile e la diffusione di indicazioni delle migliori tecniche disponibili per favorire la prevenzione dell'inquinamento ed il continuo miglioramento delle prestazioni ambientali delle zone industriali. A tal fine i consorzi Asi:

- a) definiscono con i comuni nei cui territori ricadono gli agglomerati industriali gli accordi per attivare lo sportello unico delle imprese, come unica struttura responsabile dell'intero procedimento per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi e per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi;
- b) perseguono le riduzioni delle emissioni climalternanti e dei rifiuti, la diminuzione dell'inquinamento atmosferico, il riciclo di acque reflue ed il loro riuso ai fini industriali e di antincendio, il risparmio di acqua potabile;
- c) favoriscono l'applicazione di strumenti di monitoraggio per la conoscenza sistematica delle caratteristiche qualitative del territorio e per la verifica dell'andamento di indicatori di prestazioni definite;
- d) ricercano le forme di finanziamento, gli strumenti di incentivazione o la semplificazione burocratica che premiano le organizzazioni in linea con gli orientamenti della strategia ambientale;
- e) concorrono al miglioramento della raccolta, della separazione e del recupero dei rifiuti e, altresì, possono sostenere lo sviluppo e l'organizzazione dei mercati locali, del lavoro e la creazione di filiere locali;
- f) provvedono all'adeguamento della dotazione infrastrutturale e alle specifiche esigenze delle attività economico-imprenditoriali dei consorziati;
- g) attuano le azioni per il sostegno dei livelli occupazionali e per la formazione delle risorse umane locali, anche mediante accordi con le università e con gli istituti di ricerca; intraprendono iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori;
- h) progettano e realizzano i rustici industriali da assegnare a condizioni agevolate ai giovani imprenditori per l'avvio di nuove attività produttive, anche mediante agevolazioni relative alle spese correnti dovute per la gestione e la manutenzione delle aree consortili;
- i) progettano, realizzano e gestiscono, salvo diversa disposizione di legge, gli impianti di produzione e di distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, a servizio delle aziende insediate nelle aree industriali di competenza.

Art. 5

(Gestione economica. Piani economici e finanziari)

1. I mezzi finanziari dei consorzi Asi sono determinati:

- a) dai conferimenti a qualsiasi titolo effettuati dai partecipanti al momento della loro costituzione ed annualmente;
- b) dagli interessi sugli investimenti finanziari;
- c) dai corrispettivi conseguenti in relazione alle attività indicate nell'articolo 4 svolte dai consorzi;
- d) dai contributi per spese correnti concessi dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione europea e da qualsiasi altro ente;
- e) da ogni altro provento comunque collegato all'attività consortile;

f) dai fondi straordinari statali, degli enti locali, dell'Unione europea e della Regione appositamente destinati alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di infrastrutture e di servizi sociali;

g) da donazioni e lasciti di qualsiasi genere.

2. I consorzi Asi devono predisporre ed adottare, entro il 31 gennaio di ciascun esercizio finanziario, il piano economico e finanziario contenente i programmi d'investimento e di attività relativi all'esercizio in corso e trasmetterlo, tramite l'assessore regionale competente, entro il termine di quindici giorni dall'approvazione, alla Giunta regionale per il controllo. Il piano si intende approvato decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento da parte della Giunta regionale, se la Giunta non ne pronuncia l'annullamento o ne sospende l'esecutività con la richiesta di chiarimenti e di elementi integrativi di giudizio. In tal caso, decorre il termine di ulteriori venti giorni per l'esame dei chiarimenti e degli elementi integrativi di giudizio.

3. La Regione può destinare annualmente un contributo ai consorzi Asi, in ragione delle utilità che i consorzi Asi realizzano a favore del sistema produttivo, valutate sulla base del piano economico e finanziario per ciascun anno finanziario ed in ragione degli obiettivi raggiunti, come definiti nel piano di sviluppo, nonché in ragione di una comprovata conduzione gestionale, improntata ai principi economici dell'efficienza e dell'efficacia.

4. Il bilancio dei consorzi Asi è conforme alle norme stabilite dallo statuto per consentire anche la lettura per programmi ed interventi; il bilancio è controllato e controfirmato dal collegio dei revisori dei conti ed è approvato dal consiglio generale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario ed è trasmesso alla Giunta regionale.

5. Il consorzio Asi è obbligato al pareggio di bilancio di previsione delle spese e delle entrate.

Art. 6

(Competenze della Regione. Indirizzo di politica. Controllo e Vigilanza. Consulta regionale.)

1. Il Consiglio regionale approva gli indirizzi triennali di politica settoriale e produttiva per i consorzi Asi, predisposti dalla Giunta regionale, su parere della consulta regionale Asi prevista nel comma 2.

2. La Giunta regionale controlla e vigila sulle attività dei consorzi Asi ed attua, attraverso i consorzi, gli indirizzi di promozione delle attività produttive, economiche e territoriali, previste nel comma 1, sentito il parere della consulta regionale Asi, che ha sede presso l'assessorato regionale competente. La consulta regionale Asi è composta:

a) dal direttore generale per lo sviluppo economico e le attività produttive o suo delegato;

b) dai rappresentanti legali dei consorzi Asi della Regione;

c) da tre esperti designati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente;

d) da tre rappresentanti designati dalle associazioni regionali degli imprenditori.

3. La consulta è presieduta dall'assessore regionale competente o suo delegato.

4. Il compito di segretario è svolto dal direttore generale per lo sviluppo economico e le attività produttive o suo delegato.

5. Il controllo interno delle attività dei consorzi Asi spetta al collegio dei revisori dei conti.

6. La vigilanza dei consorzi Asi è esercitata dalla Giunta regionale, anche mediante l'acquisizione delle necessarie informazioni dal collegio dei revisori dei conti che verifica il rispetto del pareggio di bilancio, delle prescrizioni e degli indirizzi della programmazione regionale, generale e di settore, nonché della pianificazione territoriale.

7. Presso l'assessorato regionale alle attività produttive è istituito il comitato di coordinamento delle attività dei consorzi Asi. I componenti del comitato sono scelti tra i dipendenti o gli organi dei consorzi Asi, su designazione dei presidenti degli stessi consorzi, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente.

Art. 7

(Competenze del Presidente della Giunta Regionale.)

1. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, nomina con decreto il commissario ad acta, anche su richiesta motivata del presidente del consorzio Asi, per provvedere, in caso di inerzia, all'assunzione degli atti di competenza degli organi previsti nell'articolo 3 ed agli adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di assetto delle aree di sviluppo industriale.
2. L'incarico commissariale ha la durata di tre mesi, eventualmente prorogabili, per l'assolvimento dei compiti previsti nel comma 1.

Art. 8

(Piani di assetto delle aree e dei nuclei industriali.)

1. Lo schema di piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali, che contiene anche gli impianti e le infrastrutture idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, è adottato in via preliminare dal consiglio generale del consorzio Asi ed è depositato, ai fini della pubblicazione, nell'albo del consorzio Asi e dei comuni interessati. Gli enti ed i privati possono presentare osservazioni ed opposizioni nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nell'albo.
2. L'adozione definitiva è preceduta dalla convocazione della conferenza dei servizi da parte della provincia territorialmente competente, alla quale sono invitati a partecipare gli enti locali e gli organi ed i soggetti istituzionalmente competenti. Le amministrazioni provinciali provvedono a convocare la conferenza dei servizi entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte del consorzio Asi.
3. La conferenza è presieduta da un rappresentante della provincia ed è disciplinata dalle norme nazionali vigenti in materia.
4. La decisione unanime raggiunta in sede di conferenza contiene la decisione sulle osservazioni, sostituisce l'adozione definitiva e l'approvazione da parte della Provincia e comporta, se necessario, l'automatica variazione dei piani territoriali ed urbanistici dei comuni interessati.
5. Il piano del consorzio Asi è trasmesso alla Giunta regionale, che si esprime entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione in ordine al parere di conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.
6. Dell'approvazione del piano è data notizia mediante pubblicazione per estratto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica e nel bollettino ufficiale della Regione.
7. I comuni interessati adeguano entro sei mesi i propri piani urbanistici alle previsioni del piano consortile.
8. Il piano attuativo dei consorzi Asi ha efficacia decennale e la sua approvazione determina la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi in esso previsti. La validità dei piani vigenti è prorogata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Gli impianti e gli interventi previsti nei piani in funzione della localizzazione di iniziative produttive e delle attrezzature del territorio consortile sono indifferibili ed urgenti.

10. Le espropriazioni di aree ed immobili necessarie a realizzare il piano sono effettuate dai consorzi Asi.
11. I piani di assetto delle aree dei nuclei industriali sono subordinati ai piani di bacino, ai piani dei parchi, ai piani paesaggistici e ambientali.
12. Per gli agglomerati esistenti i consorzi Asi possono procedere all'adozione di piani anche con riferimento a singoli agglomerati. In tal caso la procedura prevista dal presente comma fa riferimento agli enti interessati al singolo agglomerato.
13. I comuni dotati di aree industriali nell'ambito dei propri strumenti urbanistici o di piani di insediamenti produttivi possono trasferire la gestione delle suddette aree ai consorzi Asi mediante la conclusione di accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi – Trasparenza atti amministrativi). Tali aree, previa la presa d'atto del consiglio dei consorzi Asi, entrano a far parte del piano regolatore del competente consorzio Asi.
14. I comuni assegnatari di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, finalizzati allo sviluppo e all'infrastrutturazione delle aree industriali, possono avvalersi dei consorzi Asi, mediante la conclusione di accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, per le attività di progettazione e di realizzazione delle opere finanziate.
15. Nei piani consortili i consorzi Asi individuano aree da destinare agli insediamenti delle piccole e medie imprese e delle attività artigianali con superfici minime di 250 metri quadri coperti. I consorzi Asi, compatibilmente con le caratteristiche di ciascun agglomerato, individuano anche le aree da destinare ad attività di servizio, comprese quelle professionali, per agevolare una migliore connessione tra agglomerati industriali ed il contesto territoriale di riferimento. I piani consortili sono improntati a nuovi modelli insediativi, per l'integrazione delle funzioni produttive, sociali, commerciali e del tempo libero.
16. Nei piani consortili i consorzi Asi individuano le aree da destinare alle Aree produttive ecologicamente attrezzate, di seguito denominate Apea, previste nell'articolo 9 comma 2.

Art. 9

(Qualificazione delle aree industriali)

1. Le aree industriali previste nei piani di assetto sono assimilate ai distretti produttivi previsti nell'articolo 1, comma 366 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Finanziaria 2006).
2. La Regione, su istanza del consorzio Asi, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente, può riconoscere una o più aree del medesimo piano di assetto come Apea, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), dotata di requisiti urbanistico-territoriali, edilizi ed ambientali di qualità, nonché di infrastrutture, di sistemi tecnologici e di servizi caratterizzati da forme di gestione unitaria, per garantire un efficiente utilizzo delle risorse naturali ed il risparmio energetico.
3. Nelle aree riconosciute Apea di cui al comma 2 gli impianti produttivi localizzati o da localizzare sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione dei servizi presenti.
4. Con successive linee guida da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, per le aree Apea di cui al comma 2, definisce, tra l'altro:

- a) i requisiti urbanistico - territoriali, edilizi ed ambientali di qualità;
- b) le infrastrutture, i sistemi tecnologici ed i servizi di cui devono essere dotate le aree, le modalità di utilizzo da parte delle imprese e le forme di gestione unitaria;
- c) i criteri, i tempi e le modalità per la caratterizzazione dei nuovi insediamenti, quali aree riconosciute Apea;
- d) i criteri per riqualificare le aree produttive esistenti secondo gli standard delle Apea;
- e) i criteri per la semplificazione amministrativa a favore delle attività produttive insediate nelle Apea;
- f) le modalità per favorire l'implementazione di sistemi di gestione ambientale, anche di area e la loro successiva certificazione;
- g) le modalità di eventuale acquisizione dei terreni compresi nelle Apea.

5. La gestione e la manutenzione ordinaria delle infrastrutture e dei servizi comuni di ciascun agglomerato è obbligatoriamente affidata in concessione dal consorzio Asi ad un consorzio o società consortile costituito dalle imprese insediate, cui può partecipare lo stesso consorzio Asi.

Art. 10 (Riacquisto aree assegnate)

1. I consorzi Asi hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per imprese industriali o artigianali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza la maggiorazione di prezzo e senza la possibilità di opposizione da parte degli assegnatari, se l'assegnatario non realizza lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla data di assegnazione.
2. I consorzi Asi hanno la facoltà di riacquistare, unitamente alle aree cedute, anche gli stabilimenti industriali o artigianali realizzati, se la cessazione dell'attività industriale o artigianale è avvenuta da oltre tre anni.
3. Nel caso di esercizio delle facoltà previste dal presente articolo, i consorzi Asi devono corrispondere all'assegnatario il valore del compendio industriale, così come determinato da un perito nominato dal Presidente del tribunale competente per territorio, decurtato dei contributi pubblici attualizzati e ricevuti dall'assegnatario per la realizzazione dello stabilimento.
4. Le facoltà previste nel presente articolo possono essere esercitate anche in presenza di procedure concorsuali.

Art. 11 (Riacquisizioni)

1. In caso di cessazione dell'attività produttiva, alle aziende che hanno beneficiato per un insediamento industriale della concessione da parte dei consorzi Asi di suoli acquisiti attraverso procedure espropriative, è consentita la cessione ad un soggetto terzo dell'immobile e delle sue pertinenze, previo parere positivo espresso dal consorzio Asi competente su un piano industriale di insediamento di attività sostitutiva.
2. La cessione è vincolata alla realizzazione dell'iniziativa sostitutiva nei tempi previsti dal piano industriale validato dal consorzio Asi.
3. I consorzi Asi competenti per territorio, decorsi ventiquattro mesi dalla data di cessazione dell'attività produttiva senza che la medesima attività sia stata ripresa, oppure senza che sia in atto un progetto di ristrutturazione o di riconversione documentato, oppure che sia stata attivata una diversa iniziativa da parte dello stesso soggetto imprenditoriale, comunque subordinato al parere positivo espresso dal consorzio Asi competente sulla base del piano industriale, oppure non sia intervenuta alcuna richiesta di autorizzazione di cessione per altra iniziativa produttiva,

hanno la facoltà di riacquisire i suoli e gli stabilimenti industriali o artigianali realizzati attraverso la procedura espropriativa.

4. Le riacquisizioni, in coerenza con le originarie previsioni del piano regolatore generale Asi che hanno consentito la originaria assegnazione, sono dichiarate opere di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, su richiesta del consorzio Asi competente.

5. I regolamenti consortili relativi all'assegnazione di suoli industriali prevedono, sotto pena di nullità degli atti di cessione, che i suoli ceduti per iniziative industriali, dopo ventiquattro mesi di inattività dell'azienda su di essi insediata, rientrano nella piena disponibilità dello stesso consorzio Asi, ai fini della loro assegnazione per nuovi programmi produttivi ad altre aziende richiedenti, previo ristoro, all'originario assegnatario o al suo subentrante nel titolo di proprietà, soltanto delle somme a suo tempo corrisposte per la cessione dei suoli, senza alcuna maggiorazione.

6. Se i suoli sono stati edificati, l'indennità da corrispondere è determinata con i criteri e le modalità previsti nell'articolo 63, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).

7. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai suoli destinati ad attività industriale originariamente acquisiti da un soggetto pubblico diverso dai consorzi Asi in aree industriali che, allo stato attuale, afferiscono alla competenza gestionale dei medesimi consorzi Asi. Si applicano le disposizioni della presente legge, se la cessazione della produzione industriale riguarda le aziende per le quali è intervenuta la dichiarazione di stato fallimentare e, se compatibili, ai suoli ceduti e da cedere per attività manifatturiere nelle aree di piano di insediamenti produttivi da parte dei comuni che, si sono avvalsi per l'acquisizione dei medesimi suoli, delle procedure espropriative.

8. Le imprese, già assegnatarie di lotti industriali assoggettate a procedure di revoca, previste nei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, possono beneficiare, senza oneri aggiuntivi, della riassegnazione del lotto originariamente concesso, previa presentazione di apposita istanza da produrre entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, se l'investimento proposto, ammesso a finanziamento o in corso di valutazione, rientra in un programma di incentivazione o di sviluppo finanziato con risorse regionali, nazionali o comunitarie.

9. I beni immobili inutilizzati o dismessi che la Regione possiede, in proprietà o a qualunque titolo e che insistono su aree Asi, sono trasferiti ai consorzi Asi competenti per territorio ai fini del riutilizzo, nel rispetto dei compiti istituzionali. I consorzi Asi sono tenuti a relazionare alla Regione sull'utilizzo di tali beni entro il termine di dodici mesi dalla data di trasferimento.

10. I consorzi Asi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di impianti previsti dal piano triennale di sviluppo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 dicembre 1984, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80 (Proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni), hanno diritto di acquisire a titolo gratuito la proprietà dei predetti impianti. La Regione provvede al trasferimento entro il termine di novanta giorni dalla data della richiesta formale presentata dai consorzi Asi.

11. Le assegnazioni operate dal consorzio Asi si intendono risolutivamente condizionate al mancato esercizio, da parte del medesimo consorzio Asi, della facoltà prevista nell'articolo 63, della legge 448/1998. L'esercizio della facoltà di riacquisto estingue tutti i diritti sul bene assegnato acquisiti da terzi nei confronti dell'assegnatario. Dopo il riacquisto tali diritti possono essere fatti valere esclusivamente sul corrispettivo eventualmente dovuto dal consorzio Asi.

12. L'esercizio della facoltà prevista nell'articolo 63 della legge 448/1998 non richiede, previa dichiarazione di pubblica utilità, specifica motivazione circa la sussistenza di un interesse pubblico al riacquisto, fermo restando la necessaria verifica dei presupposti indicati nella medesima disposizione.

Art. 12

(Adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni del piano consortile.)

1. I consorzi Asi attestano la conformità dei progetti di insediamento o di reinsediamento produttivo alle previsioni del relativo piano.
2. I piani di assetto delle aree e dei nuclei industriali operano immediatamente anche nei confronti dei proprietari delle aree interessate.
3. L'indennità di espropriazione è determinata in base ai criteri della legislazione statale vigente per le espropriazioni per opere di pubblica utilità.

Art. 13

(Programmi di sviluppo)

1. Ciascun consorzio Asi, sentite le associazioni industriali più rappresentative, elabora la proposta di programmi di sviluppo di durata triennale. La proposta è trasmessa entro il 31 ottobre dell'anno precedente alla Giunta regionale che si esprime entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, in ordine al parere di conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale. Alla scadenza del termine, senza che sia stato espresso parere, il parere si intende implicitamente espresso in senso favorevole. Dopo l'approvazione il programma di sviluppo è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Campania e nell'apposita sezione del sito web della Regione Campania.
2. La Giunta regionale può approvare, anche parzialmente, il programma e contestualmente i progetti di propria competenza in relazione alle risorse da concedere.
3. È facoltà del consorzio Asi proporre all'approvazione della Giunta regionale ulteriori progetti, anteriormente alla scadenza del programma di sviluppo, secondo le modalità disciplinate dal presente articolo.

Art. 14

(Contenuto del programma di sviluppo)

1. Il programma di sviluppo prevede la valorizzazione e lo sviluppo delle attività imprenditoriali maggiormente rilevanti dal punto di vista sociale, per l'implementazione del benessere della comunità residente nei territori di competenza consortile, coerentemente con la diffusione delle attività imprenditoriali già presenti e radicate negli agglomerati industriali.
2. Il programma di sviluppo deve contenere:
 - a) l'analisi della situazione di fatto e in particolare l'individuazione delle criticità e delle opportunità nell'ambiente competitivo di riferimento, dei punti di forza e di debolezza a livello di imprese del sistema locale;
 - b) le linee strategiche della politica industriale in ambito locale, in coerenza con il Paser, finalizzate allo sviluppo e all'evoluzione competitiva del territorio, con la precisazione degli interventi prioritari e degli obiettivi che si prevede di raggiungere nel campo dell'infrastrutturazione e dei servizi avanzati alle imprese;

- c) i progetti di iniziativa pubblica, privata o mista, anche non richiedenti l'accesso al finanziamento della Regione, che costituiscono la parte realizzativa del programma e devono risultare definiti negli obiettivi, nei contenuti e nelle risorse. Il consorzio Asi può proporre progetti di propria iniziativa, eventualmente in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati;
- d) il piano annuale delle opere infrastrutturali cantierabili che il consorzio Asi intende realizzare nell'arco temporale del piano finanziario;
- e) il piano triennale delle opere infrastrutturali che il consorzio Asi intende realizzare nell'arco di validità del programma di sviluppo;
- f) la relazione di accompagnamento del piano annuale e triennale, dove sono indicate la copertura finanziaria per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle opere, nonché la priorità e l'efficacia degli interventi da realizzare in funzione di un miglior utilizzo delle risorse, privilegiando le opere di completamento di aree già parzialmente attrezzate o di aree da riqualificare;
- g) le azioni previste per l'ammodernamento ed il miglioramento dei servizi erogati alle imprese localizzate nei consorzi Asi, indicando le aree di miglioramento previste ed i conseguenti risultati da raggiungere;
- h) le azioni per garantire un'evoluzione del modello di gestione dei consorzi Asi verso criteri di eco-sostenibilità, di riqualificazione ambientale e di efficientamento energetico, in linea con i contenuti della programmazione regionale e comunitaria.

Art. 15
(Attività indiretta)

1. I consorzi Asi e la Regione, per concorrere al rafforzamento della competitività dei sistemi produttivi, curano i seguenti sistemi:

- a) la promozione della cultura dell'aggregazione, intesa come risorsa importante da preservare, come mezzo di educazione e di formazione;
- b) la promozione dell'immagine dell'agglomerato-distretto, intesa come risorsa fondamentale per rafforzare all'interno l'identità della comunità distrettuale ed all'esterno il confronto e lo scambio culturale, commerciale e produttivo;
- c) l'aumento della capacità di innovazione delle imprese, in tutte le attività della catena del valore, anche attraverso la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- d) il potenziamento e l'evoluzione qualitativa degli approcci al mercato delle imprese distrettuali, indipendentemente dalla posizione occupata nell'ambito della filiera produttiva;
- e) l'aggregazione di imprese finalizzata al rafforzamento competitivo e la cooperazione tra imprese in progetti che perseguono lo stesso obiettivo;
- f) la creazione e lo sviluppo di strutture e di risorse, come i centri di servizi alle imprese ed i marchi collettivi di qualità, in grado di sostenere l'evoluzione competitiva delle imprese insediate nel distretto e di generare benefici collettivi;
- g) lo sviluppo e la valorizzazione del fattore imprenditoriale e delle altre risorse umane del distretto attraverso l'attività di istruzione e di formazione mirata;
- h) il miglioramento delle condizioni ambientali del distretto;
- i) l'internazionalizzazione delle imprese e la penetrazione in nuovi mercati, in particolare quando è connessa con l'aumento della capacità di regia degli insediamenti nell'agglomerato;

- l) lo stimolo e lo sviluppo di opere o di sistemi infrastrutturali ed impiantistici, in particolare in abbinamento fra soggetti pubblici e privati;
 - m) il coordinamento per il riordino delle politiche territoriali;
 - n) il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;
 - o) il miglioramento della qualità della vita nei contesti imprenditoriali.
2. Il consorzio Asi può svolgere ogni attività e può curare ogni progetto che rientra nelle finalità della presente legge, anche con riferimento ai progetti per le risorse immateriali previste nell'articolo 16.
3. Il consorzio Asi, in armonia e in coerenza con le linee di politica industriale della Regione, svolge, in particolare, i seguenti compiti:
- a) l'attività di animazione territoriale, ai fini della cooperazione tra soggetti istituzionali ed a supporto dei progetti imprenditoriali;
 - b) verifica la compatibilità dei progetti di iniziativa pubblica e privata con le finalità della presente legge e con le linee strategiche del programma per ammetterli alle risorse regionali;
 - c) l'attività di monitoraggio e di studio dei fenomeni rilevanti per i distretti produttivi ed, in particolare, di quelli che ne modificano la configurazione e le fonti del vantaggio competitivo;
 - d) adotta il programma di sviluppo e cura il controllo dello stato di attuazione;
 - e) è soggetto titolare del marchio distrettuale di qualità;
 - f) può erogare servizi, anche non rivolti alle imprese.

Art 16

(Incentivazione di progetti di sviluppo di risorse immateriali)

1. Il consorzio Asi può predisporre, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, i progetti finalizzati all'aumento della dotazione sistemica delle risorse immateriali nella forma dei centri di servizi alle imprese e con l'ideazione del marchio distrettuale di qualità, oppure con altre iniziative che perseguono lo stesso obiettivo.
2. Il consorzio Asi incentiva, anche mediante accordi con le scuole, le università e gli istituti di formazione, progetti per la formazione delle figure professionali maggiormente coinvolte nella realizzazione degli obiettivi dei programmi di sviluppo, previsti nell'articolo 13. Il consorzio Asi promuove, in particolare, l'iscrizione dei giovani alle facoltà universitarie, la cui offerta è rivolta alla formazione di tali figure professionali ed adotta ed incentiva le iniziative di ogni genere per la formazione di manodopera specializzata.
3. I finanziamenti relativi ai progetti approvati dalla Giunta regionale sono erogati a favore dei soggetti pubblici e privati proponenti, fatta salva la facoltà di promuovere specifici accordi di programma per i progetti di particolare importanza, anche con riferimento ai progetti di collaborazione interregionale e transfrontalieri.

Art. 17

(Contributo soci consorziati)

1. Il contributo di dotazione annuale è ripartito tra i consorziati, in misura proporzionale alle quote di partecipazione, così come previsto dai rispettivi statuti.
2. Gli enti consorziati hanno l'obbligo di versare alla tesoreria del consorzio Asi il contributo annuale di dotazione in un'unica soluzione, entro il primo semestre dell'anno di riferimento del bilancio; in alternativa, versano anticipatamente, per ciascun trimestre, un quarto della somma dovuta ed iscritta nel bilancio di previsione approvato.

3. Dopo le scadenze dei termini per il pagamento dei contributi finanziari annuali, sulle somme dovute sono corrisposti gli interessi previsti dalla legge.

Art. 18
(Norme transitorie e finali)

1. I consorzi Asi già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano entro sessanta giorni dalla medesima data alle disposizioni della presente legge ed alla conseguente modifica dei rispettivi statuti. In sede di prima applicazione gli organi dei consorzi Asi restano in carica fino alla loro scadenza naturale.

2. Nel caso di mancata osservanza del termine previsto nel comma 1, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, nomina con decreto il commissario ad acta per la redazione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico, del nuovo Statuto.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 13 agosto 1998, n. 16 (Assetto dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale). Sono fatti salvi i rapporti giuridici pendenti.

Art. 19
(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri finanziari, a legislazione vigente, a carico del bilancio regionale, con riferimento per il corrente esercizio finanziario alle somme iscritte nella Missione 14 (sviluppo economico e competitività), Programma 01 (industrie PMI e artigianato).

Art. 20
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Pietro Foglia.

Depositata in Consiglio regionale in data 27 settembre 2012, dove ha acquisito il n. 386 del registro generale ed assegnata alla III Commissione consiliare permanente per l'esame ed alla I e II Commissione consiliare permanente per il parere.

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 11 novembre 2013.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'art. 1.

Comma 1.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616: "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382."

Articolo 65: "ConSORZI industriali."

"Ferme restando le funzioni amministrative trasferite alle regioni relativamente ai piani regolatori, spettano alle regioni le funzioni amministrative in ordine all'assetto di consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale e tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, esclusi i comuni e le province, in materia di assetto, sistemazione e gestione di zone industriali e aree industriali attrezzate, e di realizzazione di infrastrutture per nuovi insediamenti industriali fatte salve le competenze dello Stato ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183 .".

Legge 5 ottobre 1991, n. 317: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese."

Articolo 36: "Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale."

"1. Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna.

2. Si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.

3. Ai sensi del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla individuazione dei sistemi produttivi locali nonché al finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici o privati.

4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi.

5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e

intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale.”.

Note all'art. 4.

Comma 2.

Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 149 già citato al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 2: “Interventi per le medie e piccole imprese.”.

Commi 11, 11-bis e 11-ter: “11. Per consentire l'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione, i consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 5 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 , formulano secondo le vigenti normative in materia le necessarie proposte di adeguamento ed aggiornamento dei piani degli agglomerati industriali attrezzati, sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di riconversione industriale già in stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale.

11-bis. Le proposte di cui al comma 11 devono essere inviate alla regione territorialmente competente la quale, in applicazione dei principi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 , assicura alle proposte stesse la massima pubblicità e fissa un termine non superiore a trenta giorni, entro il quale le associazioni o i comitati che abbiano un interesse riconosciuto possono formulare al presidente della giunta regionale le proprie osservazioni.

11-ter. Entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 11-bis, e comunque entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle proposte di cui al comma 11, la regione, tenendo conto delle osservazioni pervenute, esprime il proprio parere vincolante; trascorsi tali termini senza che la regione si sia espressa, le proposte si intendono accolte.”.

Note all'art. 8.

Commi 13 e 14.

Legge 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”.

Articolo 15: “Accordi fra pubbliche amministrazioni.”.

“1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.

2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.”.

Note all'art. 9.

Comma 2.

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.”.

Articolo 26: “Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate.”.

“1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresì le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario anche mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.

2. Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui al comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano gli enti locali interessati.”.

Note all'art. 11.

Commi 6, 11 e 12.

Legge 23 dicembre 1998, n. 448: “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.”.

Articolo 63: “Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale.”.

“1. I consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione.

2. Gli stessi consorzi di cui al comma 1 hanno altresì la facoltà di riacquistare unitamente alle aree cedute anche gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni.

3. Nell'ipotesi di esercizio delle facoltà di cui al presente articolo i consorzi dovranno corrispondere al cessionario il prezzo attualizzato di acquisto delle aree e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di questi ultimi come determinato da un perito nominato dal presidente del tribunale competente per territorio, decurtato dei contributi pubblici attualizzati ricevuti dal cessionario per la realizzazione dello stabilimento.

4. Le facoltà di cui al presente articolo possono essere esercitate anche in presenza di procedure concorsuali.

5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai consorzi di sviluppo industriale per la realizzazione di infrastrutture industriali e per l'acquisizione di aree e di immobili da destinare agli insediamenti produttivi.”.

Comma 10.

Decreto Legge 28 febbraio 1984, n. 19: “Proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della L. 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.”.

Articolo 4: “Estensione della disciplina vigente in materia di espropriazione e di occupazione d'urgenza.”.

“Le opere realizzate o da realizzare nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, finanziate in tutto o in parte con donazioni provenienti da privati, enti ed associazioni, sono equiparate ai fini delle procedure di occupazione di urgenza ed espropriative, alle opere pubbliche.”.

LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 9 DICEMBRE 2013

“MISURE STRAORDINARIE PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AL FENOMENO DELL’ABBANDONO E DEI ROGHI DI RIFIUTI”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art.1 (Finalità e principi)

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate ad assicurare una maggiore tutela della salute dei residenti nella Regione e del patrimonio ambientale e paesaggistico della Campania in correlazione alle particolari esigenze del territorio regionale.
2. Al fine di cui al comma 1, gli enti territoriali competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, prevenzione e contrasto attivo, nel rispetto delle attribuzioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e delle competenze assegnate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale e sanitaria, anche con l’introduzione di misure volte a prevenire e contrastare il fenomeno dell’abbandono incontrollato e dello smaltimento dei rifiuti mediante la combustione illegale degli stessi su aree pubbliche e private.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede all’approvazione di un programma contenente la pianificazione operativa per l’attuazione degli interventi previsti nella presente legge.
4. Il programma di cui al comma 3 è predisposto dall’assessorato regionale all’ambiente che si avvale a tal fine di un nucleo di supporto composto da un rappresentante governativo, previa intesa con le amministrazioni statali competenti, da rappresentanti del dipartimento regionale salute e risorse naturali, della protezione civile regionale, delle province, dei comuni, del presidente, o suo delegato, della commissione consiliare permanente competente in materia di ambiente, del Corpo forestale dello Stato, dei vigili del fuoco, delle parti sociali

e di associazioni e comitati attivi sui temi ambientali. La partecipazione al predetto gruppo di lavoro non dà luogo ad alcun compenso, emolumento o indennità e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 (Definizioni)

1. Al fine della presente legge per rogo di rifiuti si intende il trattamento illegale di rifiuti urbani e speciali, provenienti anche da attività industriali, pericolosi e non pericolosi, effettuato mediante combustione su aree pubbliche e private.

Art. 3 (Registro delle aree interessate da abbandono e rogo di rifiuti)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 192 del decreto legislativo 152/2006 in materia di divieto di abbandono e di bonifica di siti contaminati e relative sanzioni previste negli articoli 255, 256 e 257 del medesimo decreto legislativo è istituito, presso ciascun comune della Regione Campania, il registro delle aree interessate da abbandono e rogo di rifiuti.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad individuare ed accertare, tramite apposito registro, le aree pubbliche e private interessate dall'abbandono e rogo di rifiuti nell'ultimo quinquennio, avvalendosi tra l'altro dei rilievi effettuati e messi a disposizione dagli organismi amministrativi e di controllo competenti anche a seguito di segnalazioni di singoli cittadini ed associazioni.

3. Il registro è aggiornato con cadenza semestrale entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

4. L'elenco delle aree individuate è pubblicato per trenta giorni nell'albo pretorio comunale per eventuali osservazioni che sono presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.

5. Decorso il termine indicato nel comma 4 i comuni, nei trenta giorni successivi, esaminate le osservazioni, approvano gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.

6. Le aree urbane, rurali e agricole, pubbliche e private, comprese nel registro, non sono destinate ad attività produttiva, edilizia, turistica, agricola, commerciale, fino a quando non è dimostrata, con idonee attestazioni analitiche rilasciate da laboratori accreditati, l'assenza di fattori di pericolo per la salute e l'ambiente.

7. Le attestazioni di cui al comma 6 sono sottoposte ai controlli e alle verifiche delle Aziende sanitarie locali (ASL) e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC), senza ulteriori oneri a carico del soggetto obbligato.

8. In caso di assenza accertata di pericolo per la salute e l'ambiente, il comune procede, in occasione del primo aggiornamento utile, alla cancellazione dell'area dal registro, fermo restando eventuali provvedimenti adottati dall'Autorità giudiziaria.

9. Il registro e i successivi aggiornamenti sono pubblicati sul sito web istituzionale del comune.

10. In caso di mancata istituzione e aggiornamento del registro da parte del comune nei termini e nelle modalità indicate, previa formale diffida ad adempiere da parte della Regione e fermo restando le responsabilità previste dalla legislazione vigente, provvede il Sindaco, responsabile in qualità di autorità sanitaria locale.

Art. 4

(Esclusione e decadenza da contributi e finanziamenti)

1. I soggetti condannati definitivamente per i reati previsti e puniti dagli articoli da 255 a 261 del decreto legislativo 152/2006 sono esclusi da contributi e finanziamenti derivanti, anche parzialmente, da fondi regionali o comunque da risorse la cui assegnazione è di competenza della Regione Campania o di enti strumentali e di società partecipate della stessa e, se già ottenuti, è disposta la decadenza o la revoca dei medesimi.
2. Nel caso di condanna in primo grado per gli stessi reati, i contributi e i finanziamenti sono sospesi fino alla decisione definitiva.
3. Le disposizioni previste nei commi 1 e 2 si estendono alle società, alle cooperative e ai consorzi per le condanne riportate, per i reati di cui al comma 1, dai rappresentanti legali, dagli amministratori, dai procuratori speciali e dai direttori tecnici.
4. Le imprese riconosciute responsabili con sentenza penale o amministrativa passata in giudicato di reati ambientali non possono stipulare contratti con la Regione per venti anni decorrenti dalla data di emissione del provvedimento giurisdizionale.

Art. 5

(Disposizioni in materia edilizia)

1. Ferma restando la normativa vigente e la pianificazione di settore in materia di gestione di rifiuti da costruzione e demolizione, nonché delle terre e rocce da scavo, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge, tutte le istanze riferite alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione di opere, sia di interesse pubblico che privato, per la cui realizzazione è previsto il rilascio di permesso di costruire o la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e Denuncia di inizio attività (DIA), contengono il contratto con l'impresa incaricata di effettuare la raccolta, il trasporto, le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti dal cantiere, nonché la stima certificata dal progettista delle quantità e della tipologia dei rifiuti che sono prodotti.
2. Gli enti destinatari delle istanze verificano la regolarità e completezza della documentazione prevista nel comma 1 ed effettuano i necessari controlli in corso e a fine dell'opera.
3. Al termine dei lavori, il direttore dei lavori deve dichiarare all'ente competente l'effettiva produzione di rifiuti e la loro destinazione, comprovata tramite esibizione e deposito dei documenti di trasporto e avvenuto conferimento in impianti autorizzati di trattamento o smaltimento.
4. In caso di violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, in aggiunta alle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, è disposta dall'ente competente la sospensione immediata dei lavori, finché non è dimostrato il ripristino delle corrette procedure di gestione dei rifiuti.
5. Contestualmente l'organo accertatore segnala il direttore dei lavori e l'impresa alla Regione Campania per la cancellazione dagli elenchi e l'esclusione dalle procedure di selezione per l'affidamento di incarichi e lavori da parte della Regione, degli enti strumentali e delle società partecipate. Analoga comunicazione è effettuata, rispettivamente, all'Ordine professionale, per il direttore dei lavori, e all'Associazione nazionale dei costruttori edili (ANCE), per l'impresa.

Art. 6

(Censimento siti stoccaggio temporaneo rifiuti)

1. I comuni provvedono al censimento delle aree pubbliche e private utilizzate per le speciali forme di gestione dei rifiuti solidi urbani o assimilati temporaneamente consentite ai sensi

dell'articolo 191 del decreto legislativo 152/2006 o degli altri provvedimenti adottati nell'ambito dell'emergenza rifiuti nella Regione Campania.

2. Il modello di scheda di rilevazione dal quale si desume la proprietà pregressa ed attuale del sito, nonché le modalità e la tempistica per l'invio è definito con successivo provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il censimento è finalizzato all'attivazione da parte dell'amministrazione regionale di un programma di interventi per lo svuotamento dei siti censiti, nonché all'aggiornamento degli elenchi contenuti nel Piano regionale di bonifica.

Art. 7

(Misure urgenti per la raccolta, la messa in sicurezza, la prevenzione dell'abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti contenenti amianto –RCA-)

1. La Regione, per pervenire in tempi rapidi ad una piena normalizzazione della situazione, per favorire la rimozione e la messa in sicurezza dei rifiuti contenenti amianto, dispersi nel territorio della Regione, e per prevenire la pratica diffusa del deposito incontrollato di tali rifiuti, incentiva, sulla base di disponibilità finanziarie appositamente destinate, gli interventi di competenza dei comuni in materia di raccolta e messa in sicurezza dei rifiuti contenenti amianto.

2. I comuni, singolarmente o in forma associata, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono all'attivazione di siti di stoccaggio, debitamente autorizzati, dei rifiuti contenenti amianto da depositare in ambienti chiusi e protetti.

3. Nei siti di stoccaggio sono accettati rifiuti contenenti amianto solo se pervengono perfettamente imballati con indicazione del contenuto, del luogo di rimozione, del proprietario e degli estremi della prenotazione effettuata.

4. I cittadini che intendono provvedere in proprio alla rimozione, per quantitativi non superiori ad una tonnellata, comunicano all'ufficio comunale competente tutte le informazioni richieste almeno dieci giorni prima della data fissata per le operazioni di rimozione.

5. Possono, previa istanza, ricevere contributi per l'allestimento dei siti di stoccaggio i comuni che :

a) hanno provveduto ad approvare appositi regolamenti per la raccolta, la messa in sicurezza, la prevenzione dell'abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti contenenti amianto, che recepiscono integralmente il disciplinare tecnico emanato dalla Giunta regionale;

b) hanno sottoscritto apposito protocollo d'intesa con l'Asl territorialmente competente .

6. I criteri di precedenza per l'assegnazione dei contributi e il protocollo tecnico per la rimozione e manipolazione dei prodotti in cemento amianto di modeste dimensioni sono determinati con successivo disciplinare da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

(Attività di sorveglianza ambientale)

1. Le unità di personale dei consorzi di bacino della Regione Campania, costituiti ai sensi della legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10 (Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania), trasferite agli affidatari dei servizi comunali di gestione dei rifiuti e impegnate nel ciclo integrato dei rifiuti, nonché i lavoratori provenienti dalle società regionali operanti nel campo dell'ambiente in linea con quanto stabilito nell'articolo 22 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012), in

conformità con i piani industriali delle società, possono essere utilmente impiegate anche per l'assolvimento di compiti di vigilanza ambientale e di prevenzione del fenomeno di abbandono incontrollato di rifiuti.

2. La Regione promuove, inoltre, intese con le Forze dell'ordine dirette allo sviluppo di programmi di attività di controllo ambientale del territorio che prevedono l'utilizzo di tecnologie innovative, tra cui l'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto.

3. La Regione incentiva, altresì, anche mediante erogazione di contributi, attività di sorveglianza sussidiaria da parte di associazioni e gruppi operativi accreditati sul territorio.

4. I contributi regionali per le attività di sorveglianza sussidiaria previsti nel comma 3, svolte in forma volontaria e non retribuita, sono commisurati ai risultati ottenuti da valutare sulla base di parametri fissati da apposito protocollo tecnico emanato dalla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione del programma previsto nell'articolo 1, comma 3.

Art. 9 (Risorse finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti nella presente legge si fa fronte, in sede di prima applicazione, con le risorse di cui alla Missione 09, Programma 09, Titolo 2, del bilancio 2013 destinate al finanziamento di misure a sostegno del ciclo integrato dei rifiuti e di compensazione ambientale, come disposto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti), nel limite massimo di euro 5.000.000,00.

Art. 10 (Limitazioni per industrie insalubri)

1, Nelle aree vaste individuate dal Piano regionale di bonifica dei siti inquinati della Regione Campania è vietato, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'insediamento di nuove industrie insalubri di prima classe così come definite dal decreto ministeriale 5 settembre 1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie), fatti salvi i procedimenti amministrativi già avviati.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

Lavori preparatori

Disegno di legge ad iniziativa dell'Assessore Giovanni Romano adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 222 del 5 luglio 2013 (BURC n. 39 del 22 luglio 2013).

Depositato in Consiglio regionale in data 24 luglio 2013, dove ha acquisito il n. 468 del registro generale ed assegnato alla VII Commissione consiliare permanente per l'esame ed alla IV e II Commissione consiliare permanente per il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 20 novembre 2013.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'art. 3.

Comma 1.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 già citato al comma 2 dell'articolo 1.

Articolo 192: "Divieto di abbandono."

"1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni."

Articolo 255: "Abbandono di rifiuti."

"1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 25, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla

esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.”.

Articolo 256: “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.”.

“1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.”.

Articolo 257: “Bonifica dei siti.”.

“1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze

pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.”.

Note all'art. 4.

Comma 1.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 già citato al comma 2 dell'articolo 1.

Articolo 255, 256 e 257 già citati nelle note all'articolo 3.

Articolo 258: “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.”.

“1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da

parte dei soggetti obbligati.

5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

Articolo 259: "Traffico illecito di rifiuti."

"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto."

Articolo 260: "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti."

"1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente."

Articolo 260-bis: "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti."

"1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico

di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta

giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Articolo 260-ter: "Sanzioni amministrative accessorie. Confisca."

"1. All'accertamento delle violazioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 260-bis, consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l'attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all'art. 99 c.p. o all'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 213, 214, 214-bis e 224-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e relative norme di attuazione.

3. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 260-bis, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato dal trasportatore. In ogni caso restituzione del veicolo sottoposto al fermo amministrativo non può essere disposta in mancanza dell'iscrizione e del correlativo versamento del contributo.

4. In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, è sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi che appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato.

5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4 conseguono obbligatoriamente anche all'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 256."

Articolo 261: "Imballaggi."

"1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiano all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottino, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

2. I produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un sistema per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 221, comma 3, e non aderiscono ai consorzi di cui all'articolo 223, né adottano un sistema di restituzione dei propri imballaggi ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a quarantaseimilacinquecento euro. La stessa pena si applica agli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 221, comma 4.

3. La violazione dei divieti di cui all'articolo 226, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro. La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5.

4. La violazione del disposto di cui all'articolo 226, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro."

Note all'art. 6.

Comma 1.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 già citato al comma 2 dell'articolo 1.

Articolo 191: "Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi."

"1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5

della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione dell'Unione europea.”.

Note all'art. 8.

Comma 1.

Legge Regionale 27 gennaio 2012, n. 1: “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012).”.

Articolo 22: “Disposizioni in materia di riscossione coattiva dei tributi regionali.”.

“1. Nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, i controlli previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), si effettuano sulla base di un campione determinato dal dirigente competente in relazione alla valutazione della sostenibilità organizzativa e dei costi legati alla singola procedura di controllo, per valori fino ai 200,00 euro, e per campioni non inferiori al 3 per cento per gli importi superiori ai 200,00 euro e fino a 500,00 euro, non inferiori al 10 per cento per importi superiori ai 500,00 euro e fino a 5.000,00 euro e non inferiori al 30 per cento per importi superiori ai 5.000,00 euro.”.

Note all'art. 9.

Comma 1.

Decreto Legge 26 novembre 2010, n. 196: “Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.”.

Articolo 3: “Misure finanziarie di sostegno al ciclo integrato dei rifiuti e di compensazione ambientale.”.

Comma 1: “1. Al fine di consentire le indispensabili iniziative anche di carattere impiantistico volte al coordinamento della complessiva azione gestoria del ciclo dei rifiuti regionale, anche adottando le misure di esercizio del potere sostitutivo previsto a legislazione vigente, nonché per assicurare comunque l'attività di raccolta, spazzamento, trasporto dei rifiuti e per l'incremento della raccolta differenziata attraverso iniziative di carattere strutturale, la regione Campania è autorizzata a disporre delle risorse finanziarie necessarie all'esecuzione delle attività di cui sopra, nel limite di 150 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota regionale spettante, annualità 2007/2013.”.

REGOLAMENTO 29 Novembre 2013, n. 7

“Modifiche al regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 “Regolamento di attuazione di cui alla l.r. n. 14 del 18 novembre 2009, articolo 54, comma 1, lett. b) (Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale e per la promozione della qualità del lavoro).

LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n.6;
visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);
vista la delibera della Giunta regionale n. 243 del 22 luglio 2013;
visto che il Consiglio Regionale ha approvato il Regolamento nella seduta dell'11 novembre 2013

EMANA

il seguente Regolamento regionale:

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento reca modifiche agli articoli da 25 a 29 del regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 (Regolamento di attuazione di cui alla L.R. 18 novembre 2009, n. 14, art. 54, comma 1, lett. b) – Disposizioni regionali per la formazione professionale), in attuazione dell'articolo 50, comma 2, della legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro).

Art. 2 Inserimento dell'articolo 24-bis al regolamento regionale n. 9 del 2010

1. Prima dell'articolo 25 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente:

“Art. 24-bis Definizioni, tipologie di tirocinio e ambiti di applicazione

1. Il tirocinio formativo è una misura di politica attiva del lavoro che consiste in un periodo di formazione con inserimento in un contesto produttivo e di orientamento al lavoro svolto presso datori di lavoro pubblici o privati. Attraverso tale strumento si consente al tirocinante di acquisire competenze professionali per arricchire il proprio curriculum e favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo.
2. Il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro. In nessun modo lo svolgimento di attività formative nel pieno rispetto della normativa vigente e la conseguente certificazione del buon esito di

- tali attività possono rappresentare titolo per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il soggetto ospitante.
3. L'attivazione di un tirocinio formativo disciplinato ai sensi della presente regolamentazione richiede la predisposizione e la sottoscrizione di una convenzione tra un soggetto promotore e un soggetto ospitante corredata di un progetto formativo finalizzato all'acquisizione di specifiche competenze professionali del tirocinante. La convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante può essere attivata, attraverso una convenzione quadro, anche tramite un soggetto proponente, fermi restando gli obblighi di cui alla presente disciplina in capo al soggetto promotore e al soggetto ospitante.
 4. Le tipologie di tirocinio oggetto della presente disciplina sono:
 - a) tirocini formativi e di orientamento, finalizzati alla transizione dei giovani che hanno acquisito un titolo di studio nei dodici mesi precedenti l'avvio del tirocinio dalla scuola al mondo del lavoro;
 - b) tirocini di inserimento e reinserimento, finalizzati alla collocazione o ricollocazione di soggetti in età da lavoro che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 25-ter, comma 1, lettera b);
 - c) tirocini di orientamento e formazione o, di inserimento o reinserimento in favore di disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), delle persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nonché dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
 5. Non rientrano tra i tirocini disciplinati dal presente capo:
 - a) i tirocini curriculari, previsti nei percorsi scolastici, universitari e dei centri di formazione abilitati;
 - b) i tirocini transnazionali, previsti nell'ambito di programmi per la formazione e l'istruzione nei Paesi comunitari;
 - c) i tirocini estivi;
 - d) i tirocini per i soggetti extracomunitari residenti all'estero, ospitati nell'ambito di apposite quote di ingresso stabilite dalla normativa nazionale;
 - e) i periodi di pratica professionale e i tirocini per l'accesso alle professioni ordinistiche.
 6. Il presente capo è riferito ai tirocini svolti in una sede del soggetto ospitante ubicata nel territorio della Regione Campania, qualsiasi sia il carattere locale o multilocalizzato del soggetto promotore o ospitante, o il territorio di residenza o provenienza del tirocinante che può essere anche cittadino non appartenente all'Unione Europea se regolarmente soggiornante sul territorio nazionale.
 7. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato, quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, nonché nel caso di tirocini che prevedono attività formativa in più regioni, il presente capo si applica nei casi in cui la Campania sia la regione sede di realizzazione del tirocinio. La Regione può, con appositi accordi, definire disposizioni volte a tener conto delle esigenze delle imprese multilocalizzate, anche in deroga a quanto sopra previsto.”

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 25 del regolamento regionale n. 9 del 2010

1. L'articolo 25 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 25 *Soggetto promotore*”

1. Il soggetto promotore è un soggetto pubblico o privato, accreditato o autorizzato che, per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, può promuovere nell'ambito territoriale di propria competenza tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati, a beneficio dei soggetti di cui all'articolo 25-ter.
2. Rientrano tra i soggetti promotori:
 - a) i centri per l'impiego e l'Agenzia regionale per il lavoro e l'istruzione (ARLAS);
 - b) gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
 - c) le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;
 - d) i centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e orientamento e le istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, operanti in regime di convenzione con la Regione oppure da essa accreditate e autorizzate;
 - e) le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli appositi albi;
 - f) i servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione;
 - g) i soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di

occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) o dalla Regione ai sensi della legge regionale n. 14 del 2009.

3. I programmi e le sperimentazioni promossi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevedono l'attivazione di tirocini anche avvalendosi dell'apporto dei propri enti in house sono attuati nel rispetto delle normative nazionali e della presente disciplina regionale e d'intesa con i competenti uffici regionali.
4. Il soggetto promotore è tenuto a:
 - a) garantire la qualità e l'efficacia dell'esperienza formativa del tirocinante, favorendo l'attivazione dell'esperienza del tirocinio attraverso il supporto al soggetto ospitante e al tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo;
 - b) garantire che il tirocinio si svolga nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella convenzione;
 - c) nominare il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative, scegliendolo nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 27;
 - d) assicurare il tirocinante, direttamente o per il tramite del soggetto ospitante, contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi, come previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) e dal decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento);
 - e) rispettare gli obblighi di cui all'articolo 27-bis e contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini, secondo le modalità indicate nell'articolo 29.”.

Art. 4

Inserimento dell'articolo 25-bis al regolamento regionale n. 9 del 2010

1. Dopo l'articolo 25 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente:

“Art. 25-bis *Soggetto ospitante*

1. Possono ospitare un tirocinio formativo tutti i datori di lavoro pubblici o privati che possiedono i seguenti requisiti:
 - a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, assicurandone l'applicazione anche ai tirocinanti ivi ospitati;
 - b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 per il diritto al lavoro dei disabili;
 - c) non avere effettuato licenziamenti nella medesima unità operativa per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative;
 - d) non avere in atto nella medesima unità operativa procedure di cassa integrazione straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio.
2. Il soggetto ospitante nomina il tutore del tirocinante, scegliendolo nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 27, per l'esecuzione di tutte le attività ivi previste e per garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito.
3. In capo al soggetto ospitante sono posti gli obblighi informativi di cui all'articolo 27-bis.”.

Art. 5

Inserimento dell'articolo 25-ter al regolamento regionale n. 9 del 2010

1. Dopo l'articolo 25-bis del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente:

“Art. 25-ter *Tirocinante*

1. I requisiti che possiedono i soggetti per essere considerati dei tirocinanti in base alla tipologia di tirocinio sono i seguenti:
 - a) per i tirocini formativi e di orientamento, i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre i dodici mesi precedenti l'avvio del tirocinio;

- b) per i tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, i soggetti inoccupati, disoccupati, lavoratori in mobilità, lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione da almeno sei mesi, esclusi i beneficiari di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO). In questo caso il tirocinio è attivabile sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;
- c) per i tirocini formativi e di orientamento o, di inserimento o reinserimento, i soggetti disabili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999, le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 381 del 1991 (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, persone detenute o internate negli istituti penitenziari, condannati e internati ammessi a misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno), nonché i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
- b) seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) se il rapporto di tirocinio si svolge presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti o le altre notizie relative al soggetto ospitante di cui viene a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- e) se il rapporto di tirocinio si svolge presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio;
- f) partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didattico organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo.
3. Per promuovere l'inclusione dei soggetti svantaggiati di cui al comma 1, lettera c), e dei lavoratori in mobilità o sospesi in CIGO di cui al comma 1, lettera b), è consentita l'attivazione di tirocini anche nel caso che tali soggetti, in età lavorativa, non abbiano assolto l'obbligo scolastico.”.

Art. 6

Sostituzione dell'articolo 26 del regolamento regionale n. 9 del 2010

1. L'articolo 26 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 26 Numero massimo di tirocini

1. Per assicurare un corretto ed equilibrato utilizzo dello strumento del tirocinio e la sussistenza di idonee condizioni per l'accoglimento dei tirocinanti, il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili è correlato al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza presso il soggetto ospitante. In considerazione di ciò è possibile accogliere:
- a) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra uno e quattro, massimo un tirocinante;
- b) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra cinque e otto, massimo due tirocinanti;
- c) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra nove e dodici, massimo tre tirocinanti;
- d) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra tredici e sedici, massimo quattro tirocinanti;
- e) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra diciassette e venti, massimo cinque tirocinanti;
- f) per i soggetti ospitanti che hanno oltre venti dipendenti a tempo indeterminato, un numero di tirocinanti a partire da sei non superiore al 20 per cento dell'organico a tempo indeterminato.
2. I soci lavoratori delle società cooperative vanno considerati alla stessa stregua dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
3. Sono esclusi dai limiti di cui al comma 1, i tirocini in favore dei disabili e delle persone svantaggiate, nonché dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale. Sono inoltre esclusi quelli svolti presso gli artigiani che hanno conseguito la qualifica di Maestri artigiani e presso le Botteghe scuola

- di cui alla legge regionale 10 luglio 2012, n. 20 (Testo unico dell'apprendistato della Regione Campania).
4. Fermo restando che ai soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato è normalmente preclusa la possibilità di attivare tirocini, si stabilisce tuttavia che:
 - a) ai titolari delle aziende artigiane di artigianato del commercio e dei servizi è consentito ospitare un tirocinante;
 - b) alle piccole imprese in cui siano impiegati in via continuativa soci o collaboratori familiari è consentito ospitare un tirocinante, a condizione che nella convenzione il soggetto ospitante dichiari espressamente che si tratta di impresa priva di lavoratori dipendenti costituita con soci o collaboratori familiari.
 5. Le aziende stagionali che operano nel settore del turismo e che occupano lavoratori assunti a tempo determinato possono usufruire dei tirocini formativi a condizione che il periodo di durata di questi ultimi sia interamente compreso entro il periodo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Il numero dei lavoratori a tempo determinato concorre unitamente a quello dei lavoratori a tempo indeterminato alla formazione della base di computo del numero massimo dei tirocinanti che esse possono ospitare.”.

Art. 7

Inserimento dell'articolo 26-bis al regolamento regionale n. 9 del 2010

1. Dopo l'articolo 26 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente:

“Art. 26-bis Durata del tirocinio

1. Il tirocinio è realizzato in un periodo determinato in coerenza con il numero e la natura delle attività formative previste nel relativo progetto. Tale periodo non può essere inferiore a un mese né eccedere i seguenti periodi di durata massima:
 - a) sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento;
 - b) dodici mesi per i tirocini di inserimento e reinserimento;
 - c) dodici mesi per i tirocini stipulati in favore di persone svantaggiate;
 - d) ventiquattro mesi per i tirocini in favore di soggetti disabili, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999, fermo il rispetto delle norme sull'assunzione delle categorie cosiddette protette.
2. La durata iniziale del tirocinio, stabilita dal singolo progetto formativo, può essere inferiore a quella massima consentita in relazione alla specifica tipologia di tirocinio. In tal caso, se il programma originariamente previsto non è stato integralmente realizzato è consentita una proroga del termine iniziale fino al raggiungimento del suddetto periodo massimo. E' consentita la stipula di una ulteriore convenzione di tirocinio fra gli stessi soggetti, per l'arricchimento del bagaglio professionale già conseguito o per la formazione di una diversa professionalità, a condizione che la somma dei periodi delle due distinte convenzioni di tirocinio, anche se stipulate con soggetti promotori diversi, non ecceda i limiti massimi di durata sopra stabiliti.
3. Al tirocinante è consentita la stipula di più tirocini presso distinti soggetti ospitanti.
4. Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.
5. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore delle attività didattico-organizzative.
6. E' consentito al soggetto ospitante interrompere un rapporto di tirocinio in corso esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
 - a) verificarsi di gravi o reiterate inadempienze da parte del tirocinante degli obblighi posti a suo carico, da accertarsi con l'intervento del tutore designato dal soggetto promotore;
 - b) insorgere di impreviste ed imprevedibili condizioni di accentuate difficoltà organizzative, economiche o produttive nell'ambito del settore o reparto di inserimento del tirocinante, che richiedono il ricorso a procedure di gestione delle eccedenze di personale quali la cassa integrazione guadagni, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo o la procedura di licenziamento collettivo per riduzione e messa in mobilità del personale.”.

Art. 8

Inserimento dell'articolo 26-ter al regolamento regionale n. 9 del 2010

1. Dopo l'articolo 26-bis del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente:

“Art. 26-ter Indennità di partecipazione

1. Il soggetto ospitante, con eccezione dei casi previsti al comma 2, ha l'obbligo di corrispondere al tirocinante un'indennità di partecipazione in relazione all'attività da esso prestata. L'importo mensile lordo di tale indennità, determinabile anche in misura forfetaria, non può essere inferiore a euro 400,00. La Regione può definire agevolazioni o misure di sostegno in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità.
2. L'indennità non è erogata al tirocinante se questi è un lavoratore in regime di cassa integrazione speciale o di cassa integrazione cosiddetta in deroga, trattandosi di soggetto già percettore di una forma di sostegno del reddito.
3. Se il soggetto ospitante è una pubblica amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni possono essere attivate solo se la relativa spesa può essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel precedente esercizio finanziario e nei limiti della spesa consentita per finalità formative.
4. La Regione, per garantire l'inclusione e assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 24-bis, comma 4, lett. c), ha facoltà di prevedere eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità per i tirocinanti di cui all'articolo 25-ter, comma 1, lett. c).
5. La percezione dell'indennità di partecipazione non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
6. Pur essendo del tutto escluso che il tirocinio formativo costituisca rapporto di lavoro, sotto il profilo fiscale l'indennità di partecipazione ha natura di reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente.
7. Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio e pertanto può usufruire di altre eventuali agevolazioni ossia dei servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.”.

Art. 9

Inserimento dell'articolo 26-quater al regolamento regionale n. 9 del 2010

1. Dopo l'articolo 26-ter del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente:

“Art. 26-quater Limiti nell'utilizzo dei tirocini

1. Il tirocinante non può essere destinato allo svolgimento di attività non coerenti con gli obiettivi formativi previsti dal piano formativo né impegnato in attività lavorative per le quali non è necessario un periodo formativo. A tale ultimo proposito, sono considerati di insufficiente contenuto professionale e conseguentemente esclusi dalla possibilità di stipulare tirocini tutti i profili professionali collocati nell'ultimo livello di inquadramento di cui alla classificazione del personale del contratto collettivo in ipotesi applicabile al soggetto ospitante in ragione dell'attività da esso svolta.
2. Il tirocinante può essere adibito a funzioni produttive solo ed esclusivamente al fine di conseguire, su specifiche funzioni, i livelli di professionalità previsti dal progetto. In tal caso è ad esso fornita adeguata assistenza per favorirne lo sviluppo della professionalità, con affiancamento a persone con competenze già acquisite e di provata esperienza.
3. Il soggetto ospitante non può utilizzare il tirocinante per sostituire il personale che si trova in malattia, infortunio, maternità o ferie, né per far fronte a periodi di più intensa attività stagionale, laddove ordinariamente ricorrerebbe all'assunzione di lavoratori con contratto a termine, né per ricoprire ruoli necessari alla sua organizzazione aziendale.
4. Ferme restando le disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e sulla tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, l'orario di attività del tirocinante non eccede quello previsto dal contratto collettivo applicabile al soggetto ospitante e si svolge in fascia diurna, a meno che la specifica organizzazione del lavoro del settore o reparto di inserimento non ne giustifica lo svolgimento anche in fascia serale.

E' viceversa del tutto vietata l'attività formativa in fascia notturna, intendendo per tale quella definita dal contratto collettivo di riferimento.

5. Fra le stesse parti non è consentita la stipula e la realizzazione di un secondo tirocinio, ancorché in relazione ad una figura professionale diversa da quella dedotta nel primo tirocinio e alle condizioni di cui all'articolo 26-bis, comma 3.”.

Art. 10

Sostituzione dell'articolo 27 del regolamento regionale n. 9 del 2010

1. L'articolo 27 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 27 Tutorato

1. Il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative è designato dal soggetto promotore ed è scelto fra soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate allo svolgimento dei seguenti compiti:
 - a) collaborare alla stesura del progetto formativo del tirocinio, d'intesa con il tutore di riferimento del soggetto ospitante, individuando gli obiettivi e le competenze da acquisire;
 - b) coordinare l'organizzazione e la programmazione del percorso di tirocinio;
 - c) monitorare l'andamento del tirocinio, anche attraverso periodici incontri con il tirocinante, a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
 - d) acquisire dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta e agli esiti della stessa, con particolare riferimento a un'eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, se diverso da una pubblica amministrazione;
 - e) concorrere, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell'attestazione finale.
2. Il tutore del tirocinante è individuato dall'azienda ospitante tra i soggetti dotati di adeguate esperienze e competenze professionali, coerenti con l'attività del tirocinio prevista nel progetto formativo, per garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio stesso. Oltre allo stesso datore di lavoro, il tutore può essere un suo lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato, o a tempo determinato della durata di almeno dodici mesi, oppure un socio lavoratore.
3. Per le aziende artigiane e per le piccole imprese, ammesse al tirocinio ai sensi dell'articolo 26 pur senza occupare dipendenti a tempo indeterminato, il tutore del tirocinante è il titolare dell'azienda oppure il socio o il collaboratore familiare che ne svolge l'attività prevalente.
4. Ogni tutore del tirocinante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti e svolge le seguenti funzioni:
 - a) favorire l'inserimento del tirocinante, coordinandone l'attività e fornendogli indicazioni tecnico-operative, costituendone inoltre il punto di riferimento per le esigenze di carattere organizzativo o altre evenienze che si possono verificare durante il tirocinio;
 - b) promuovere l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri soggetti dell'organizzazione del soggetto ospitante;
 - c) tenere e aggiornare, sotto la propria responsabilità e per l'intera durata del tirocinio, la documentazione ad esso relativa, con particolare riferimento al registro delle presenze e al diario delle attività formative, di cui non è richiesta vidimazione;
 - d) attestare la regolarità dell'attività svolta dal tirocinante;
 - e) redigere la relazione finale o idonee schede predisposte dal soggetto promotore, relativamente all'attività svolta ed alle competenze acquisite dal tirocinante.
5. Insieme al tutore responsabile delle attività didattico-organizzative, il tutore del tirocinante collabora per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento, per garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo, per garantire il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite dal tirocinante.”.

Art. 11

Inserimento dell'articolo 27-bis al regolamento regionale n. 9 del 2010

1. Dopo l'articolo 27 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente:

“Art. 27-bis Convenzione, progetto formativo e obblighi informativi

1. L'attivazione di un tirocinio formativo richiede la sottoscrizione di una convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante o un suo procuratore, corredata di un progetto formativo sottoscritto anche dal tirocinante oppure dal suo rappresentante legale se minore. Entrambi gli atti sono predisposti secondo i modelli allegati al presente regolamento. La convenzione può essere anche generale e riguardare più tirocini anche di diverse tipologie.
2. La convenzione di tirocinio riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell'intervento formativo. Essa può essere riferita a più tirocini, nel rispetto dei limiti numerici indicati all'articolo 26.
3. Il progetto formativo relativo a ciascun tirocinante, predisposto dal soggetto ospitante con la collaborazione del tutore designato dal soggetto promotore, contiene:
 - a) i dati identificativi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;
 - b) il nominativo del tutore designato dal soggetto promotore e del tutore nominato dal soggetto ospitante;
 - c) la sede di svolgimento, l'area professionale di riferimento (codici di classificazione CP Istat) e il settore di attività (codici di classificazione ATECO);
 - d) gli obiettivi, le competenze da acquisire, le attività formative previste e le modalità di svolgimento del tirocinio;
 - e) la durata del tirocinio, entro i limiti massimi stabiliti dall'articolo 26-bis;
 - f) l'entità e l'articolazione dell'orario di svolgimento del tirocinio, con i limiti e le precisazioni di cui all'articolo 26-quater;
 - g) gli estremi identificativi delle assicurazioni presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso una compagnia assicuratrice abilitata per la responsabilità civile;
 - h) l'entità dell'importo forfetario corrisposto a titolo di indennità di partecipazione e le agevolazioni di altra natura eventualmente previste.
4. In capo al soggetto ospitante è posto l'obbligo di comunicare preventivamente e in via telematica per il tramite del nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie l'avvio di ciascun nuovo tirocinio di formazione, modulo UNILAV, unitamente a copia della convenzione e del progetto formativo secondo le modalità operative di invio telematico definite in sede di tavolo tecnico del SIL nazionale e regionale.
5. L'avvenuta comunicazione assolve agli obblighi di conferimento nei confronti dell'ispettorato del lavoro e dei soggetti promotori. Le modalità informatiche di conferimento ai predetti soggetti da parte del nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie sono definite e attivate in conformità delle disposizioni adottate in sede di tavolo tecnico del SIL nazionale e regionale.
6. Il soggetto promotore è responsabile delle verifiche e delle eventuali segnalazioni nei casi di mancato assolvimento dell'obbligo di comunicazione da parte del soggetto ospitante.
7. Il soggetto ospitante assolve agli obblighi informativi previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria.”.

Art. 12

Sostituzione dell'articolo 28 del regolamento regionale n. 9 del 2010

1. L'articolo 28 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 28 Misure di promozione, agevolazione e sostegno

1. La Regione assicura la messa a disposizione dei propri strumenti informatici e dei propri siti istituzionali per azioni finalizzate alla promozione dei tirocini formativi. In particolare, attraverso l'Arlas è assicurata l'assistenza tecnica e l'accesso al servizio cliclavorocampania per la proposizione di richieste e di offerte di tirocini e per la registrazione dei curricula dei tirocinanti nel sistema regionale e nazionale di borsa lavoro.

2. La Regione, in coerenza con i propri obiettivi programmatici di inclusione e di politica attiva del lavoro e con riferimento a specifiche tipologie di beneficiari, può disporre l'attribuzione di misure di agevolazione o sostegno dei tirocini per gli aspetti collegati alla indennità di partecipazione di cui all'articolo 26-ter.
3. La Regione può disporre l'attribuzione di misure di agevolazione o sostegno atte a promuovere il passaggio immediato ad una esperienza di tirocinio formativo al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale, di istruzione secondaria superiore, di istruzione o formazione post diploma, universitaria o post laurea.
4. La Regione, in coerenza con obiettivi di politica attiva del lavoro previsti dalla programmazione regionale e destinati a specifici target di beneficiari, può sostenere con misure di incentivazione l'assunzione del tirocinante da parte del soggetto ospitante il tirocinio a condizione che il rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato, compreso il contratto di apprendistato, o a tempo determinato di durata pari o superiore a dodici mesi e che l'assunzione avvenga nel corso del tirocinio o comunque entro sei mesi dalla sua conclusione.
5. La Regione individua e promuove azioni di sostegno e di raccordo per l'intero ambito di utilizzo dello strumento del tirocinio, con riguardo anche ai tirocini non disciplinati dal presente capo, quali quelli curriculari, sovranazionali o estivi e, per quanto riguarda i tirocini di pratica professionale e di accesso alle professioni ordinistiche, promuovendo la convergenza con quanto previsto dalla legge regionale 6 luglio 2012, n. 16 (Norme per il comparto del lavoro autonomo in favore dei giovani professionisti) e dalla legge regionale n. 20 del 2012.
6. La Regione può realizzare programmi e sperimentazioni che prevedono l'attivazione di tirocini nell'ambito di accordi e intese mirate alla realizzazione di percorsi di primo inserimento per l'accesso all'apprendistato professionalizzante di cui alla legge regionale n. 20 del 2012.
7. La Regione favorisce, promuove e sostiene l'utilizzo dei tirocini formativi presso gli artigiani che hanno conseguito la qualifica di Maestri artigiani e presso le Botteghe scuola di cui alla legge regionale n. 20 del 2012.”.

Art. 13

Sostituzione dell'articolo 29 del regolamento regionale n. 9 del 2010

1. L'articolo 29 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 29 *Misure di accompagnamento, monitoraggio e controllo*

1. Al termine del tirocinio il tutore nominato dal soggetto ospitante trasmette al soggetto promotore la relazione finale o idonee schede descrittive dell'attività svolta e delle competenze acquisite dal tirocinante. Il competente centro per l'impiego provvede alla registrazione sul libretto formativo del tirocinante delle competenze da esso acquisite mediante il tirocinio svolto, solo se lo stesso ha partecipato ad almeno il 70 per cento delle ore di attività formativa originariamente previste.
2. La Regione, attraverso il Nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie, promuove il monitoraggio dei tirocini formativi attivati ai fini della verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, dell'accertamento in itinere del percorso formativo e della rilevazione ex post dell'impatto occupazionale da essi determinato.
3. L'Arlas redige annualmente un rapporto di analisi e monitoraggio di attuazione dei tirocini sulla base delle informazioni conferite al nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie e di altre informazioni disponibili. A fini di monitoraggio, valutazione e controllo, i soggetti promotori ed i soggetti ospitanti sono tenuti a conferirle, su richiesta, ogni ulteriore informazione utile ad integrare i dati e la documentazione trasmessi ai sensi dell'articolo 27- bis.
4. Attraverso opportune intese con gli organi ispettivi sono effettuati controlli incrociati per la verifica dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 27-bis a carico del soggetto promotore e del soggetto ospitante.
5. Alle attività di monitoraggio sovrintende una cabina di regia, presieduta dall'assessore delegato in materia con la partecipazione delle forze sociali.
6. I risultati di realizzazione di convenzioni e tirocini nonché gli esiti diretti e indiretti di assunzione di tirocinanti, se relativi a soggetti promotori di cui all'articolo 25, comma 2, per i quali è previsto l'accreditamento regionale, sono utilizzati dalla Regione ai fini della valutazione e del riconoscimento dei requisiti di efficienza ed efficacia e dei punti di premialità previsti dal sistema regionale di accreditamento.”.

Art. 14

Inserimento dell'articolo 29-bis al regolamento regionale n. 9 del 2010

1. Dopo l'articolo 29 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente:

“Art. 29-bis Disciplina sanzionatoria e riutilizzo delle risorse

1. Il mancato assolvimento degli obblighi informativi di cui al precedente articolo 27-bis è punito a norma delle vigenti leggi e preclude al soggetto ospitante la stipula di nuove convenzioni di tirocinio di formazione.
2. Nell'ipotesi di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione da parte del soggetto ospitante, la convenzione di tirocinio di cui all'articolo 27-bis costituisce titolo in favore del tirocinante per la riscossione anche coattiva di ogni suo credito. Nei confronti del soggetto inadempiente è inoltre applicata una sanzione amministrativa di ammontare pari a quello dell'indennità non erogata, con un minimo di euro 1000,00 e un massimo di euro 6000,00.
3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 sono iscritti nel bilancio della Regione Campania con il vincolo del loro utilizzo per finalità di promozione e sostegno dei tirocini formativi.
4. Se nel corso delle verifiche a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle sue articolazioni territoriali il tirocinio non risulta conforme al presente capo, il personale ispettivo procede, sussistendone le condizioni, a riqualificare il rapporto come di natura subordinata, con relativa applicazione di ogni connessa e conseguente sanzione amministrativa applicabile in tali ipotesi disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi omessi. Sono applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
5. I casi di irregolarità o inadempienza che danno luogo ai provvedimenti sanzionatori di cui al presente articolo, riconducibili in misura significativa e ricorrente a singoli soggetti promotori di cui all'articolo 25, comma 2, per i quali è previsto l'accreditamento regionale, sono utilizzati dalla Regione ai fini della valutazione e del riconoscimento dei requisiti di efficienza ed efficacia e dei punti di penalità previsti dal sistema regionale di accreditamento.”.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

Caldoro

ALLEGATO A**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI IN REGIONE CAMPANIA**

TRA

Il/La..... con sede legale in codice fiscale
..... d'ora in poi denominato "soggetto promotore, rappresentato/a legalmente da
..... nato a il ___/___/___;

E

Il/La..... con sede legale in codice fiscale
..... d'ora in poi denominato "soggetto ospitante, rappresentato/a legalmente da
..... nato a il ___/___/___;

PREMESSO

- che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di sostenere l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro la Regione promuove e tutela il tirocinio formativo quale misura di politica attiva del lavoro che consiste in un periodo di formazione svolto presso datori di lavoro pubblici o privati, non costituente rapporto di lavoro;
- che la Regione Campania, ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e in accordo con le "Linee guida in materia di tirocini definite con Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito in sede di Conferenza permanente il 24 gennaio 2013, ha adottato le "Disposizioni di attuazione della disciplina dei tirocini" di cui al CAPO VII Articoli da 0.25 a 29 *bis* del Regolamento n.9/2010 e ss.mm.ii.;
- che la presente convenzione è conforme allo schema di convenzione allegato e parte integrante del Regolamento n.9/2010 e ss.mm.ii.;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. soggetti in tirocinio su proposta del soggetto promotore.
2. Gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio sono indicati nel Progetto Formativo allegato alla presente convenzione (All. 1).

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro. Pertanto, in nessun modo lo svolgimento di attività formative e la eventuale certificazione del buon esito di tali attività potrà costituire titolo per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il tirocinante, ovvero per la richiesta di qualsivoglia corrispettivo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutore del tirocinante indicato dal soggetto ospitante. Quest'ultimo, tra l'altro, curerà la tenuta di un registro delle presenze e di un diario delle attività formative del tirocinante, per i quali non è richiesta vidimazione. Inoltre, al termine del tirocinio, insieme con il legale rappresentante del soggetto ospitante renderà al soggetto promotore una relazione sull'attività formativa svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante.
3. Il soggetto ospitante si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso del tutor nominato dal soggetto promotore nei luoghi ove il tirocinante è impegnato, e ad agevolarne in ogni modo il compito.
4. Gli allievi potranno essere adibiti a funzioni produttive solo ed esclusivamente al fine di conseguire, su specifiche funzioni, i livelli di professionalità previsti dal progetto. In tal caso sarà loro fornita adeguata assistenza per favorirne lo sviluppo della professionalità, con affiancamento a persone con competenze già acquisite e di provata esperienza.
5. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente convenzione è

predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente, tra l'altro:

- a. i dati identificativi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;
- b. i nominativi del tutore designato dal soggetto promotore e del tutore nominato dal soggetto ospitante;
- c. la sede di svolgimento, l'area professionale di riferimento e il settore di attività;
- d. la durata del tirocinio, gli obiettivi, le competenze da acquisire, le attività formative previste e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nel luogo di svolgimento del tirocinio stesso;
- e. gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- f. l'entità dell'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante e le agevolazioni di altra natura eventualmente previste.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - a. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - b. rispettare i tempi e gli orari di frequenza del tirocinio;
 - c. rispettare i regolamenti interni e le norme disciplinari in uso presso il soggetto ospitante;
 - d. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - e. mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio stesso.

Art. 4

1. Il soggetto ospitante assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza da esso sottoscritta) ed al soggetto promotore.
2. Il medesimo soggetto ospitante si impegna a osservare gli obblighi di informazione di cui all'art. 27 bis del regolamento regionale n.9/2010 e ss.mm.ii.

Art. 5 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione il soggetto promotore ed il soggetto ospitante fanno riferimento alla L.R. n.14/2009, al regolamento 29 novembre 2013 n. 7 nonché alla legislazione vigente in materia.

DICHIARAZIONE

Reso edotto delle conseguenze penali connesse a dichiarazioni mendaci e consapevole che, nelle ipotesi che seguono, non è consentita la stipula di convenzioni per tirocinio di formazione ed orientamento, il soggetto ospitante, ad ogni effetto di legge, dichiara che negli ultimi dodici mesi non ha proceduto a licenziamenti di personale avente pari od analoga qualifica, salvo che per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, o per raggiungimento dei requisiti del pensionamento, e di non avere in corso sospensioni o riduzioni del lavoro per qualsiasi motivo o causa di personale avente pari od analoga qualifica.

Luogo e data

Firma del soggetto promotore

Firma del soggetto ospitante

PROGETTO FORMATIVO DEL TIROCINIO

Convenzione stipulata per la realizzazione di un tirocinio di formazione ed orientamento (lett.A) SI NO

Convenzione stipulata per l'inserimento/reinserimento di inoccupati, disoccupati, lavoratori

in cig/mobilità (lett.B) SI NO

Soggetto con handicap ex legge n. 68/1999 SI NO Soggetto svantaggiato ex legge n. 381/1991 SI NO

Soggetto ospitante _____ Comune o Stato estero Sede _____ Prov. _____
Indirizzo _____ tel. ____/____ fax ____/____ e-mail _____
_____ Codice fiscale _____ Partita IVA _____ Natura giuridica
del soggetto ospitante ente pubblico azienda privata associazione studio professionale Legale
rappresentante _____ nato a _____ il _____.____.____ Attività
economica esercitata _____ Cod. ATECO _____ Dipendenti
in forza n. _____ di cui a tempo indeterminato n. _____ di cui a tempo determinato n. _____ Tirocini di
formazione ed orientamento ex legge 24 giugno 1997, n. 196, già in corso alla data odierna n. _____

Cognome e nome del tirocinante _____ Sesso M F Comune
o Stato estero di nascita _____ Prov. _____ data _____.____.____, Cittadinanza
U.E. _____ Cittadinanza extra U.E. _____ Permessi di
soggiorno (da allegare) n. _____ rilasciato da _____ scadenza _____ Codice fiscale
_____ Comune o Stato estero di residenza _____ Prov. _____
Indirizzo _____ tel. ____/____ Cellulare
____/____ fax ____/____ e-mail _____
Titolo di studio _____ conseguito il _____.____.____ con voto ____/____

Sede di svolgimento del tirocinio: Indirizzo _____
CAP _____ Comune _____ Prov. _____ Tel. ____/____

Area aziendale di inserimento _____

Durata del tirocinio n. _____ mesi, a decorrere dal _____.____.____ e fino al _____.____.____

Orario di svolgimento del tirocinio:

lunedì dalle ore _____ alle ore _____ e dalle ore _____ alle ore _____;

martedì dalle ore _____ alle ore _____ e dalle ore _____ alle ore _____;

mercoledì dalle ore _____ alle ore _____ e dalle ore _____ alle ore _____;

giovedì dalle ore _____ alle ore _____ e dalle ore _____ alle ore _____;

venerdì dalle ore _____ alle ore _____ e dalle ore _____ alle ore _____;

sabato dalle ore _____ alle ore _____ e dalle ore _____ alle ore _____;

domenica dalle ore _____ alle ore _____ e dalle ore _____ alle ore _____.

Tutore (indicato dal soggetto promotore) _____

Titolo di studio _____ professione _____

Responsabile indicato dal soggetto ospitante _____

Titolo di studio _____ professione _____

Polizze Assicurative:

posizione assicurativa INAIL n. _____/_____ accesa presso la sede di _____

responsabilità civile Compagnia _____ polizza n. _____

Figura professionale oggetto del tirocinio (CP ISTAT 2011) _____

Obiettivi del tirocinio:

agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

migliorare il tasso di occupabilità del tirocinante;

sviluppare le competenze tecnico-professionali del tirocinante;

altro (specificare) _____

Modalità di svolgimento del tirocinio e metodologia di apprendimento:

- alternanza formazione teorico-pratica;
 - affiancamento del tirocinante a soggetti interni e/o esterni professionalmente qualificati;
 - somministrazione al tirocinante di nozioni di difficoltà gradualmente crescente secondo le sue capacità di apprendimento;
 - pianificazione (planning) delle attività secondo un calendario settimanale quindicinale mensile ;
 - verifica ed eventuale rimodulazione del percorso formativo;
 - altro (specificare) _____
-

Contenuti del tirocinio:

- organizzazione aziendale e del lavoro;
 - salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto leg.vo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni);
 - contenuti tecnico-professionali specifici (indicare in dettaglio)
-
-
-
-
-
-
-

Indennità di partecipazione:

- Euro _____ (in lettere _____) mensili;
- rimborso spese documentate (vitto, trasporto, altro);
- tickets restaurant;
- altro (specificare) _____

Obblighi del tirocinante:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, seguendo le indicazioni dei tutori e facendo riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare i tempi e gli orari di frequenza del tirocinio;
- rispettare i regolamenti interni e le norme disciplinari in uso presso il soggetto ospitante;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio stesso.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ed aziendali ed assunzione di responsabilità:

Con la sottoscrizione del presente progetto si autorizza il trattamento dei dati personali e del soggetto ospitante ai sensi e per gli effetti del decreto lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Agli effetti delle vigenti leggi e nella consapevolezza delle conseguenze penali connesse a dichiarazioni mendaci, si dichiara che tutti i dati sopra riportati sono veri.

Napoli, _____

Firma e timbro del soggetto ospitante

Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante

Firma del soggetto promotore

Lavori preparatori

La Giunta regionale, con deliberazione n. 243 del 22 luglio 2013 (pubblicata nel BURC n. 44 del 12 agosto 2013), ha approvato il presente regolamento, su proposta dell'Assessore Severino Nappi e redatto dal Settore "Formazione Professionale" dell'Area Generale di Coordinamento "Istruzione - Educazione - Formazione professionale - Politica giovanile e del forum regionale della gioventù - Osservatorio regionale";

Acquisito dal Consiglio regionale in data 26 agosto 2013, con n. 473 del registro generale ed assegnato alla III Commissione consiliare permanente per l'esame.

Il presente regolamento è emanato ai sensi del secondo periodo, del comma 2, dell'articolo 56 dello Statuto.

Note

Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note agli articoli

Legge Regionale 18 novembre 2009, n. 14: "Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro."

Articolo 50: "Tirocini formativi e di orientamento."

Comma 2: "2. I soggetti promotori dei tirocini, le modalità di attivazione, la durata e i limiti quantitativi, le modalità di certificazione delle competenze acquisite, le eventuali misure di sostegno nonché le modalità di monitoraggio e valutazione sono individuati nel Regolamento per la formazione professionale."

Regolamento Regionale 2 aprile 2010, n. 9: "Regolamento di attuazione di cui alla L.R. 18 novembre 2009, n. 14, art. 54, comma 1, lett. b) – Disposizioni regionali per la formazione professionale."

Articolo 25: "Soggetti promotori."

"1. I tirocini sono promossi da un soggetto terzo rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante. In particolare, possono promuovere tirocini:

2. l'Agenda regionale per il lavoro e la scuola (ARLAS) e i Centri per l'impiego;
3. le Province, i Comuni, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
4. le Università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali (con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento dei titoli accademici);
5. le Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento del relativo titolo di studio;
6. i soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione della formazione professionale ai sensi dell'articolo 42 della legge n. 14/2009 ed inseriti nell'apposito Elenco. Nelle more della costituzione dell'Elenco dei soggetti accreditati possono essere autorizzati ad attuare i tirocini formativi anche i soggetti che partecipano agli appositi Avvisi e Bandi emanati dalla Regione.
7. le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario che esercitano funzioni di orientamento ai sensi della legge regionale 3 settembre 2002, n.21;
8. le Aziende Sanitarie Locali, nonché le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove previsti;
9. i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione alla gestione dei servizi per l'impiego di cui

all'articolo 18 della legge n. 14/2009, nonché i soggetti pubblici e privati accreditati dalla Regione per l'esercizio e la gestione sul territorio regionale dei servizi relativi all'intermediazione, alla ricerca e selezione del personale, ai sensi dell'articolo 18, comma 6 della legge n. 14/2009; 10. gli enti bilaterali di settore.”.

Articolo 26: “Durata, limiti quantitativi e coperture assicurative.”.

“1. La durata massima dei tirocini non può superare i dodici mesi, estensibili a ventiquattro esclusivamente nel caso di iniziative rivolte a persone diversamente abili ovvero a soggetti in condizione di svantaggio occupazionale.

2. Il rapporto intercorrente fra il numero di tirocinanti ospitati ed il numero dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, è stabilito nel rispetto degli indirizzi dettati dalla Commissione regionale per il lavoro.

3. È obbligatoria l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 giugno 1997, n.196 e dal D.M. 25 marzo 1998, n.142.

Articolo 27: “Tutorato e certificazione delle competenze acquisite.”.

“1. Per ogni tirocinio il soggetto promotore individua un tutore responsabile didattico ed organizzativo dell'attività ed il datore di lavoro ospitante indica un responsabile aziendale.

2. Le competenze professionali acquisite mediante attività di tirocinio sono certificate dalle strutture regionali ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 14/2009 ed assumono valore di attività curriculare da riportare sul libretto formativo.”.

Articolo 28: “Sostegno ai tirocini.”.

“1. La Giunta regionale, nei limiti delle risorse rese disponibili con legge di bilancio, introduce a favore dei tirocinanti:

- a) un contributo a copertura, totale o parziale, degli oneri assicurativi obbligatori del tirocinante di cui all'articolo 40 comma 3 del presente Regolamento;
- b) un rimborso spese a favore del tirocinante;
- c) un voucher formativo per metà destinato all'impresa ospitante.

2. La misura di cui alla lettera c) del precedente comma è destinata preferenzialmente alla promozione dell'occupazione femminile.

3. Ciascuna impresa non può usufruire di incentivi il cui ammontare superi il limite di intensità fissato dall'articolo 2, par. 2 del Regolamento CE n.1998/2006.”.

Articolo 29: “Monitoraggio e valutazione.”.

“1. L'Agenzia regionale per il lavoro e la scuola effettua il monitoraggio dei tirocini attivati sul territorio regionale e a tal fine, con cadenza annuale, presenta alla Giunta regionale una relazione dettagliata sulle modalità di realizzazione degli stessi. Sulla base di tale relazione la Giunta regionale adotta disposizioni relative alle sanzioni da applicare in caso di inosservanza delle previsioni di cui alla legge n. 14/2009 e al presente Regolamento.”.

Si pubblica di seguito il testo del regolamento regionale: “REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI CUI ALL'ART. 54, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2009 n. 14 “DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE”, così come risulta modificato dal regolamento regionale sopra riportato.

*La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, ai sensi dell'art. 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura .
Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.*

Testo coordinato del regolamento regionale: “REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI CUI ALL'ART. 54, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2009 n. 14 “DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE”.

INDICE

CAPO I

Disciplina degli standard professionali e sistema di attribuzione delle qualifiche

- Art. 1 Obiettivi
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Repertorio regionale delle qualifiche
- Art. 4 Professioni regolamentate
- Art. 5 Criteri metodologici per la definizione delle qualifiche professionali

CAPO II

Disciplina degli standard formativi per la progettazione dei percorsi

- Art. 6 Obiettivi
- Art. 7 Definizioni
- Art. 8 Criteri per la progettazione dei percorsi formativi
- Art. 9 Criteri metodologici per la manutenzione e l'aggiornamento degli standard formativi
- Art. 10 Criteri per la predisposizione dei Piani provinciali dell'offerta formativa

CAPO III

Disciplina degli standard di certificazione delle competenze acquisite

- Art. 11 Definizioni
- Art. 12 Sistema regionale di certificazione delle competenze
- Art. 13 Trasparenza delle certificazioni

CAPO IV

Sistema di riconoscimento delle competenze tecnico-professionali degli operatori del sistema integrato dell'istruzione, formazione ed orientamento

- Art. 14 Istituzione dell'Elenco regionale degli operatori della formazione
- Art. 15 Qualifica regionale di tecnico dell'orientamento

CAPO V

Disciplina delle procedure di accreditamento, monitoraggio e verifica degli organismi che erogano formazione e servizi di orientamento.

- Art. 16 Obiettivi
- Art. 17 Criteri per l'accreditamento
- Art. 18 Destinatari dell'accreditamento
- Art. 19 Esclusioni

Art. 20 Elenco regionale degli Enti accreditati per lo svolgimento delle attività formative e di orientamento

Art. 21 Verifica e monitoraggio dei requisiti

CAPO VI

Sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro

Art. 22: Misure di raccordo tra le politiche del lavoro, dell'istruzione e della formazione

Art. 23: Azioni di sostegno alla formazione

Art. 24: Libretto formativo personale

CAPO VII

Disposizioni di attuazione della disciplina dei tirocini formativi e di orientamento

Art. 25: Soggetti promotori

Art. 26: Durata, limiti quantitativi e coperture assicurative

Art. 27: Tutorato e certificazione delle competenze acquisite

Art. 28: Sostegno ai tirocini

Art. 29: Monitoraggio e valutazione

CAPO VIII:

Misure a sostegno della formazione continua

Art. 30: Programmazione degli interventi di formazione continua e piani formativi individuali

CAPO IX:

Misure a sostegno della formazione nei periodi di non lavoro e per la creazione di imprese

Art. 31: Formazione nei periodi di non lavoro

Art. 32: Formazione per la creazione e lo sviluppo di impresa

CAPO I

DISCIPLINA DEGLI STANDARD PROFESSIONALI E SISTEMA DI ATTRIBUZIONE DELLE QUALIFICHE.

Art. 1

Obiettivi

1. La definizione degli standard professionali e del sistema regionale delle qualifiche costituisce un presupposto necessario per adeguare il sistema regionale agli obiettivi comunitari e al sistema nazionale delle qualifiche.

2. Per favorire la formazione lungo l'intero arco della vita e per consentire la massima spendibilità delle competenze acquisite e maggiori opportunità di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento è necessario costruire un sistema regionale di qualifiche specificate e differenziate in profili professionali.

3. Nella definizione del sistema delle qualifiche professionali la Regione opera secondo un approccio progressivo in relazione ai fabbisogni professionali e formativi che sono individuati periodicamente riconoscendo:

a) qualifiche e profili standard definiti negli obiettivi, nei contenuti, negli strumenti e nei percorsi formativi;

b) qualifiche e profili standard validati all'interno dei rapporti interistituzionali e con le parti sociali;

c) qualifiche e profili sperimentali realizzati all'interno di percorsi formativi attuati ma non ancora giunti ad un approfondito vaglio tecnico.

4. In relazione al mutamento del contesto normativo e territoriale di riferimento la Regione può introdurre nuove qualifiche e profili professionali individuando i relativi percorsi formativi ed attivando i processi di valutazione e validazione.

5. La definizione di standard professionali avviene nella prospettiva del rafforzamento della qualificazione della forza lavoro come elemento in grado di incidere sui processi del mercato del lavoro. In tal senso gli standard professionali costituiscono il riferimento per:

a) la progettazione dell'offerta formativa in termini di competenze a garanzia della coerenza dei contenuti professionali sviluppati e le richieste del mondo del lavoro;

b) la definizione dei contenuti della certificazione indipendentemente dai contesti di acquisizione a garanzia della riconoscibilità e della trasferibilità delle competenze;

c) le azioni ed i servizi di orientamento e di incrocio tra domanda ed offerta di lavoro a garanzia dell'univocità dei parametri.

Art. 2

Definizioni

1. Per “standard professionale” è da intendersi la descrizione del processo formativo e delle attività ad esso connesse che caratterizzano un profilo professionale. In coerenza con gli obiettivi comunitari in materia di trasparenza dei titoli e delle qualificazioni, gli standard professionali devono basarsi sul concetto di “risultati di apprendimento” in termini di competenze, conoscenze ed abilità.
2. La “qualifica” è da intendersi, in coerenza con le prescrizioni di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.04.2008, come il risultato formale di un processo di valutazione e convalida delle competenze, delle conoscenze e dei risultati dell'apprendimento di base, tecnici, professionali e trasversali corrispondente a standard professionali definiti.
3. Per “competenza” si intende la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e risorse individuali e sociali in situazioni di lavoro, e/o di studio e nello sviluppo professionale e personale. L'ambito delle competenze riguarda le competenze acquisite in relazione a compiti e/o attività direttamente connessi al profilo e alla figura professionale e le competenze che consentano di trasformare i saperi e le abilità specifiche in un comportamento professionale efficace (competenze comunicative, relazionali, organizzative).
4. Per “conoscenze” si intende il risultato dell'assimilazione di informazioni teoriche e pratiche attraverso l'apprendimento.
5. Per “abilità” si intende la capacità di applicare conoscenze ed utilizzare saperi cognitivi e pratici per compiere attività e risolvere problemi
6. Il “profilo professionale” rappresenta la descrizione della figura professionale con un elevato livello di dettaglio in termini di declinazione delle competenze in relazione alle aree di attività che la figura deve saper svolgere.

Art. 3

Repertorio regionale delle qualifiche

1. La Regione adotta, con apposito atto deliberativo di Giunta, nel rispetto delle disposizioni di cui allo Statuto della Regione Campania approvato il 20 febbraio 2009, il Repertorio delle qualifiche professionali descritte per profili e competenze, in raccordo con i codici ISTAT ed ATECO, al fine di superare la frammentarietà dei riferimenti definendo un linguaggio comune tra mondo del lavoro e della formazione. Per consentire i passaggi tra i diversi sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro il Repertorio viene progettato sulla base di una struttura descrittiva omogenea dei profili professionali, dei requisiti di accesso, delle competenze e delle attività diversificate nei contenuti in relazione alle aree e famiglie professionali ed articolate per livelli formativi.
2. La definizione del Repertorio regionale avviene in modo da garantire il coinvolgimento di tutti i soggetti sociali ed istituzionali interessati, sulla base di un percorso di concertazione.

Art. 4

Professioni regolamentate

1. La Regione predispone una specifica disciplina, nell'ambito della propria competenza concorrente, per le professioni regolamentate ed i relativi percorsi formativi nel rispetto della normativa europea e nazionale che regola i requisiti e le modalità per accedere ad una professione ovvero per esercitare determinate attività professionali.
2. La Regione implementa, con appositi atti di Giunta, gli standard individuati a livello nazionale per specifiche figure professionali, in particolare per le figure disciplinate dall'Accordo Stato-Regioni del 29 marzo 2005 e dalla legge n. 174 del 17 agosto 2005, ed istituisce un apposito Repertorio regionale dei profili professionali regolamentati elaborando, per ciascun profilo, specifiche schede in cui sono riportati gli elementi normativi, identificativi, amministrativi e procedurali di riferimento.

Art. 5

Criteri metodologici per la definizione delle qualifiche professionali

1. La Regione definisce con apposito atto di Giunta, previo confronto con le parti sociali, le indicazioni metodologiche, il modello di descrizione degli elementi standard di professionalità, i relativi contenuti in termini di profili e competenze e le procedure di implementazione e di aggiornamento del Repertorio.
2. Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita svolte dinanzi ad apposite Commissioni esaminatrici composte secondo quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 845/1978, fatte salve le specifiche disposizioni regionali relative alle professioni regolamentate.

3. Ai fini del rilascio delle qualifiche professionali viene istituito presso l'ARLAS l'Elenco delle persone idonee a far parte delle Commissioni di esame strutturato per aree formative e professionali.

CAPO II

DISCIPLINA DEGLI STANDARD FORMATIVI PER LA PROGETTAZIONE DEI PERCORSI

Art. 6 **Obiettivi**

1. Nell'ambito della ridefinizione di modalità coerenti di progettazione di percorsi formativi, nel rispetto degli orientamenti comunitari e dei principi fissati a livello nazionale e negli accordi adottati in sede di Conferenza Stato-Regioni e di Conferenza unificata, la Regione adotta standard formativi comuni, declinati in termini di competenze, sulla cui base i soggetti attuatori dovranno compiere le proprie scelte in ordine all'individuazione delle strategie didattiche più adeguate al perseguimento degli obiettivi formativi.
2. In coerenza con le strategie europee relative alla mobilità dei cittadini e nel rispetto del principio di trasparenza delle certificazioni, la definizione di un quadro regionale di standard formativi è necessaria ai fini della spendibilità, a livello nazionale, delle competenze comunque acquisite all'esito dei percorsi formativi, di istruzione e di lavoro, formali e non formali, nell'ottica del primato dell'apprendimento come acquisizione individuale indipendente dai luoghi in cui si produce. La definizione degli standard formativi costituisce il riferimento metodologico per sviluppare flessibilità ed adattabilità delle professionalità attraverso la capitalizzazione dell'esperienza formativa, la sua riconoscibilità e spendibilità.
3. Gli standard formativi definiscono i requisiti da rispettare nella progettazione e nella realizzazione delle attività formative finalizzate all'acquisizione di una qualifica. Gli standard sono definiti in relazione alle finalità istituzionalmente assegnate agli interventi formativi e alle caratteristiche delle competenze proprie delle qualifiche di riferimento.
4. La progettazione dei percorsi formativi deve avvenire in maniera da soddisfare l'esigenza di certificazione delle competenze come categoria fondativa del sistema di riconoscimento e valutazione, in relazione al profilo formativo del percorso. La progettazione dei percorsi formativi deve assicurare l'articolazione delle competenze in "unità formative capitalizzabili" (UFC) in quanto strumenti per la pianificazione di attività formative modulari e flessibili e funzionali al collegamento con il sistema di istruzione e con altri crediti acquisiti in forma diversa dal percorso formativo.

Art. 7 **Definizioni**

1. Per "standard formativo" si intende l'insieme delle regole che attengono alla descrizione delle qualifiche in esito ai percorsi di formazione professionale, le modalità didattiche di tenuta dei corsi formativi e i contenuti di qualità nei termini di durata oraria, professionalità dei docenti, attrezzature minime nonché l'insieme dei requisiti di accesso al percorso e di certificazione degli esiti formativi.
2. Per "profilo formativo" si intende l'insieme delle competenze articolate nelle due aree delle "competenze di base" e delle "competenze tecnico-professionali e trasversali" che esprimono le reali acquisizioni dell'allievo. Il profilo formativo va rapportato agli standard professionali di cui alla parte I del presente Regolamento ed è costituito dalla descrizione degli esiti formativi del percorso e delle competenze che l'allievo deve acquisire al termine di esso e che dovranno essere certificate secondo quanto stabilito nella parte III del presente Regolamento.
3. L'"unità formativa capitalizzabile" (UFC) rappresenta l'interfaccia tra il sistema della progettazione e il sistema della certificazione delle competenze ed è intesa come un insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità ed identificabile quale risultato atteso del percorso formativo.
4. Per "percorso formativo" si intende il singolo progetto di formazione idoneo a raggiungere il conseguimento di competenze o un profilo formativo.

Art. 8 **Criteri per la progettazione dei percorsi formativi**

1. La Regione organizza il sistema regionale di formazione professionale assicurando la funzione di progettazione dei percorsi formativi secondo una logica dinamica che corrisponda adattivamente alla continua trasformazione del mercato del lavoro.
2. Gli standard regionali, nel rispetto dell'autonomia nelle strategie didattiche e di insegnamento, definiscono, per gruppi professionali omogenei, linee guida per la progettazione dei percorsi formativi. Ogni progetto formativo deve essere coerente con gli standard professionali, con il sistema regionale dei profili professionali e con il sistema di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti.
3. La Giunta regionale delibera, periodicamente, gli standard di progettazione dell'offerta formativa per tipologie professionali e le specifiche modalità di certificazione degli esiti formativi.

Art. 9

Criteria metodologici per la manutenzione e l'aggiornamento degli standard formativi

1. La definizione degli standard formativi regionali deve essere periodicamente aggiornata in relazione alla trasformazione del mondo del lavoro e del contesto territoriale di riferimento e all'evoluzione normativa nazionale e comunitaria, garantendo la continuità e la leggibilità delle ridefinizioni rispetto alle competenze già acquisite dalle persone.
2. Il processo di aggiornamento degli standard formativi deve tener conto delle analisi dei fabbisogni formativi, anche di quelle effettuate dagli Enti bilaterali, e delle esigenze dei diversi settori professionali sulla base delle quali si potrà procedere alla ridefinizione delle aree e delle famiglie professionali.
3. L'attività regionale di aggiornamento degli standard formativi deve essere svolta in modo da garantire il coinvolgimento di tutti i soggetti sociali ed istituzionali interessati.

Art. 10

Criteria per la predisposizione dei Piani provinciali dell'offerta formativa

1. Le Province, nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dall'art. 38 della legge n. 14/2009, predispongono un Piano annuale e un Piano triennale dell'offerta formativa nel rispetto degli standard formativi stabiliti dalla Regione.
2. I Piani provinciali dell'offerta formativa contengono l'articolazione dei percorsi formativi attivabili ed individuano i soggetti attuatori che siano in possesso dell'accreditamento regionale nonché la tipologia e il numero massimo dei percorsi formativi attivabile da ciascun soggetto attuatore che ne abbia fatto richiesta.
3. I Piani provinciali dell'offerta formativa vengono validati dall'Assessore competente in materia di formazione professionale attraverso proprie strutture tecniche.
4. L'Assessorato regionale competente in materia di formazione professionale svolge, nel rispetto delle funzioni di monitoraggio e verifica dell'offerta formativa attribuite alle Province ai sensi dell'art. 38 della legge n. 14/2009, un'attività di controllo per la verifica del rispetto degli standard formativi e del principio di unitarietà del sistema di monitoraggio e valutazione su tutto il territorio regionale.

CAPO III

DISCIPLINA DEGLI STANDARD DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE

Art. 11

Definizioni

1. Per "certificazione" si intende l'atto formale attraverso il quale la Regione attesta ad una persona, a seguito di specifica valutazione, il possesso delle competenze che compongono un profilo professionale ovvero il raggiungimento di precisi obiettivi formativi in esito ad un percorso formale, informale e/o lavorativo. Oggetto della certificazione è la verifica del possesso delle competenze di base e tecnicoprofessionali che compongono i profili professionali.

Art. 12

Sistema regionale di certificazione delle competenze

1. Il sistema regionale di certificazione delle competenze definisce gli obiettivi, le modalità attuative e le procedure operative per la verifica e la formalizzazione delle competenze acquisite in tutti i contesti formali, informali e lavorativi al fine di creare un collegamento funzionale tra istruzione, formazione ed occupazione.
In tal senso la certificazione avviene nell'ambito di un sistema per competenze trasversale ai diversi sistemi della formazione professionale, dell'istruzione e del lavoro conducendo alla convalida anche dei risultati dell'apprendimento ottenuti mediante l'esperienza.
2. Il sistema regionale di certificazione fa riferimento agli standard professionali delle qualifiche e dei crediti formativi e si applica a tutte le figure professionali regolamentate dalla Regione.
3. La certificazione delle competenze è svolta dall'Assessorato regionale competente in materia di lavoro e formazione mediante il supporto, tecnico e di risorse umane, dell'ARLAS e dei Centri di formazione professionale e di orientamento. La verifica delle competenze deve avvenire secondo una procedura formale all'esito della quale sarà rilasciato un apposito certificato che consentirà la progressiva capitalizzazione delle competenze anche ai fini del conseguimento della relativa qualifica e dell'integrazione dei sistemi di formazione ed istruzione. A tal fine l'ARLAS svolge un ruolo tecnico, di coordinamento e di attuazione dei percorsi di integrazione tra il sistema scolastico e il sistema formativo e di progettazione del sistema di riconoscimento reciproco dei crediti formativi, in coerenza con le funzioni di cui all'art. 21 della legge n. 14/2009.

4. Con apposita deliberazione di Giunta sono definite le modalità concrete di certificazione delle competenze acquisite dai soggetti attraverso l'istituzione di apposite Commissioni, nel rispetto delle indicazioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di standard di certificazione, nonché i modelli da utilizzare per la certificazione.
5. Ai fini del rilascio della certificazione delle competenze viene istituito presso l'ARLAS l'Elenco delle persone idonee a far parte delle Commissioni di valutazione strutturato per aree formative o professionali.

Art. 13

Trasparenza delle certificazioni

1. Nel rispetto dell'Intesa Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 e dei principi di cui all'art. 41 della legge n. 14/2009 la Regione favorisce, nella definizione del sistema di certificazione, l'integrazione tra gli ambiti di istruzione, formazione e lavoro finalizzata a garantire alla persona, nell'ottica dell'apprendimento per l'intero arco della vita, la possibilità di transitare tra gli stessi sistemi grazie alla trasparenza e alla leggibilità degli apprendimenti acquisiti nei diversi contesti e al riconoscimento di crediti formativi.
2. La trasparenza delle certificazioni implica la leggibilità e l'omogeneità dei modelli in uso, l'utilizzo di repertori e l'aggiornamento delle descrizioni dei profili professionali in relazione ai mutamenti che avvengono nel tempo nell'ambito del territorio regionale.
3. La Giunta regionale, con appositi atti, provvede alla descrizione dei profili professionali mediante l'individuazione e la descrizione delle singole competenze articolate per livelli collegati alle prove di valutazione e l'omogeneizzazione del linguaggio per famiglie e aree professionali.

CAPO IV

SISTEMA DI RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI DEGLI OPERATORI DEL SISTEMA INTEGRATO DELL'ISTRUZIONE, FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

Art. 14

Istituzione dell'Elenco regionale degli operatori della formazione

1. La Regione istituisce l'Elenco regionale dei formatori articolato in Sezioni riguardanti rispettivamente i direttori amministrativi degli Enti accreditati per erogare servizi di formazione, i docenti ed i tutor.
2. L'Elenco costituisce uno strumento finalizzato a:
 - a) assicurare la trasparenza delle professionalità che operano nell'ambito del sistema formativo regionale;
 - b) fornire un quadro informativo relativamente alle professionalità operanti e/o disponibili ad operare nel sistema formativo regionale;
 - c) fornire una base di rilevazione dei fabbisogni di sviluppo e di aggiornamento delle competenze degli operatori della formazione;
 - d) realizzare un sistema di certificazione delle competenze degli operatori della formazione.
4. L'iscrizione nell'Elenco costituisce condizione per operare nell'ambito del sistema formativo regionale.
5. La tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco degli operatori della formazione è affidata all'ARLAS nell'ambito delle proprie funzioni.
6. I requisiti, le condizioni e le modalità di iscrizione nell'Elenco da parte degli operatori che intendono svolgere la propria attività professionale all'interno del sistema formativo regionale sono definiti ed approvati con apposito atto di Giunta.

Art. 15

Qualifica regionale di tecnico dell'orientamento

1. La Regione istituisce la qualifica di tecnico dell'orientamento e a tal fine definisce con apposito atto i contenuti e le modalità di inserimento nel Repertorio regionale delle qualifiche. La qualifica viene rilasciata, all'esito delle operazioni di verifica, ai partecipanti ai corsi attivati dalla Scuola dei Professionisti dell'Orientamento - SPO Campania anche nel biennio antecedente all'entrata in vigore della legge 18 novembre 2009 n. 14.

CAPO V

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO, MONITORAGGIO E VERIFICA DEGLI ORGANISMI CHE EROGANO FORMAZIONE E SERVIZI DI ORIENTAMENTO

Art. 16

Obiettivi

1. L'accreditamento è un atto con cui la Regione riconosce ad un organismo la possibilità di proporre e realizzare attività di formazione ed orientamento.
2. Per attività di formazione si intendono tutti gli interventi di qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamento professionale realizzati con metodologie didattiche in presenza e/o a distanza.

3. Per attività di orientamento si intendono le attività di natura informativa, formativa e consulenziale dirette a sostenere i percorsi personali di formazione e lavoro, di inserimento o reinserimento occupazionale e i sistemi di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
4. L'accreditamento delle strutture formative è finalizzato all'innalzamento della qualità dell'offerta formativa regionale e dell'efficacia dei sistemi di formazione nell'osservanza di quanto definito nell'Intesa stipulata in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni il 20 marzo 2008.
5. Costituendo l'accreditamento una leva strategica per la qualificazione di un sistema di formazione regionale rispondente agli obiettivi comunitari, con il presente regolamento si dettano le linee d'indirizzo per la costruzione dei processi operativi di gestione dell'offerta formativa regionale a cui tutti gli attori dovranno attenersi nella fase di entrata e di permanenza nel sistema regionale di accreditamento. I criteri di qualità individuati possono essere progressivamente elevati in relazione ai mutamenti del contesto territoriale di riferimento e delle caratteristiche dell'offerta formativa locale.
6. Nella prospettiva di garantire una corretta rispondenza del sistema di accreditamento ai recenti obiettivi comunitari enunciati nelle linee di programmazione 2007-2013 volti a realizzare un sistema di formazione permanente in sinergia con le politiche attive per il lavoro, la Regione terrà conto di quanto stabilito nell'Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008 in merito alla riorganizzazione e al superamento delle macrotipologie formative originariamente previste dal D.M. n. 166/2001 e nell'Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2002 recependo il principio generale di lifelong learning.

Art. 17

Criteri per l'accreditamento

1. La Regione definisce, nel rispetto dei principi-guida di cui all'Intesa Stato-Regione del 20 marzo 2008, gli standard minimi di riferimento in materia di accreditamento e fissa i requisiti minimi che gli attori dell'offerta formativa devono possedere, in particolare in termini di:
 - a) risorse infrastrutturali e logistiche intese come qualità, agibilità, accessibilità e sicurezza degli spazi e delle strutture fisiche, delle sedi operative e degli ambienti in cui si svolgono le attività formativo/orientative;
 - b) affidabilità economico-finanziaria intesa come solidità dei bilanci di esercizio, adeguato sistema contabile articolato per attività progettuali, rispetto degli obblighi contributivi, previdenziali e tributari e rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili;
 - c) capacità gestionali e risorse professionali intese come capacità complessiva di governare i diversi processi di lavoro necessari per l'erogazione dell'attività formativa e predisporre analisi accurate di fabbisogni territoriali;
 - d) capacità di interrelazioni con il territorio intesa come capacità di cooperare con altri soggetti che operano nel sistema dell'educazione, della formazione e dell'orientamento e che svolgono funzioni sociali di supporto alla disabilità, al disagio, all'inserimento e alla permanenza nel mercato del lavoro;
 - e) efficacia ed efficienza intese come fattori trasversali che consentono la valutazione del "successo formativo" anche in relazione alle attività precedentemente realizzate.
2. Con apposito atto di Giunta la Regione definisce tutti gli aspetti relativi ai predetti requisiti, alle modalità di accesso al sistema di accreditamento e alle procedure per il rilascio dell'accreditamento stesso.
3. In attuazione di quanto stabilito nel Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 29 novembre 2007, la Regione definisce con apposito atto di Giunta i criteri di accreditamento delle strutture formative per la prima attuazione dell'obbligo di istruzione anche nell'ambito di percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di durata triennale volti a favorire la formazione dei giovani e a contrastare la dispersione scolastica.

Art. 18

Destinatari dell'accreditamento

1. Sono tenute all'accreditamento tutte le sedi operative localizzate sul territorio regionale degli organismi pubblici e privati giuridicamente autonomi che abbiano tra le proprie finalità la formazione professionale e che intendano erogare attività e servizi di formazione e di orientamento finanziate con risorse pubbliche a ciò destinate ovvero che intendano chiedere il riconoscimento dei corsi di formazione professionale autofinanziati.
2. Gli organismi autonomi, pubblici e privati, con sede legale situata al di fuori del territorio regionale che intendano erogare attività e servizi formativi devono possedere una sede operativa sul territorio della Regione Campania. La Regione definisce con apposito atto di Giunta modalità e tempi per l'accesso al sistema di accreditamento.

Art. 19

Esclusioni

1. Sono esclusi dalle procedure di accreditamento i datori di lavoro pubblici e privati per lo svolgimento di

attività formative svolte all'interno dell'azienda e rivolte esclusivamente al proprio personale e le aziende ed enti pubblici e privati che realizzano attività di stage e tirocini.

2. Non sono soggetti ad accreditamento le Scuole medie inferiori e superiori per gli ambiti di educazione ed orientamento per gli adulti, gli organismi universitari con autonomia giuridica ed economica per tutte le attività di formazione ed orientamento, i Centri di formazione professionale regionali, i Centri per l'Impiego per le attività di orientamento, l'ARLAS e le Agenzie provinciali e comunali costituite con la medesima finalità.

3. Anche per i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione delle procedure di accreditamento sono fatte salve le verifiche di idoneità e di possesso dei requisiti minimi specifici da definirsi da parte delle Amministrazioni titolari delle forme di intervento.

Art. 20

Elenco regionale degli Enti accreditati per lo svolgimento delle attività formative e di orientamento

1. L'Elenco regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati per svolgere attività formative nel territorio della Regione di cui all'art. 42 comma 6 della legge n. 14/2009 è articolato in specifiche Sezioni dedicate relative a:

- a) imprese che ospitano tirocini formativi;
- b) imprese che effettuano assunzioni con contratti di apprendistato o con altri strumenti contrattuali a contenuto formativo;
- c) Agenzie per il Lavoro private accreditate per l'esercizio di attività formative svolte nell'ambito di programmi finanziati.

2. Le procedure per l'iscrizione, le modalità di tenuta e le cause di sospensione o di revoca dell'iscrizione nell'Elenco degli organismi accreditati sono previste nella Delibera di Giunta regionale n. 226 del 21 febbraio 2006 che ha approvato gli indirizzi operativi per l'accREDITAMENTO degli organismi di formazione e di orientamento finanziati e nella Delibera di Giunta regionale n. 793 del 16 giugno 2006 che ha approvato gli indirizzi operativi relativi agli organismi che erogano formazione autofinanziata.

Art. 21

Verifica e monitoraggio dei requisiti

1. La Regione è titolare delle procedure di accreditamento degli organismi di formazione ed orientamento e predispone, mediante il supporto tecnico dell'ARLAS, un sistema di verifica del possesso dei requisiti richiesti ai soggetti erogatori dell'offerta formativa e dei servizi di orientamento al momento dell'ingresso nel sistema di accreditamento e un meccanismo di monitoraggio per l'osservazione in itinere e la verifica del mantenimento dei requisiti nell'arco dell'intera durata della permanenza all'interno del sistema.

2. La Regione utilizza, inoltre, il sistema telematico per il monitoraggio dell'esito delle attività formative erogate nell'ambito del sistema regionale di accreditamento.

3. Per realizzare l'istruttoria, gli audit in loco e i relativi controlli la Regione può ricorrere a risorse esterne nel rispetto della garanzia di indipendenza di esse rispetto agli organismi da accreditare e del principio di trasparenza.

4. Nella messa a punto del sistema dei controlli la Regione sviluppa l'integrazione con gli altri strumenti di governo e di controllo degli interventi formativi ivi compresi quelli previsti per la gestione del Fondo Sociali Europeo (FSE).

CAPO VI

SISTEMA INTEGRATO DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Art. 22

Misure di raccordo tra le politiche del lavoro, dell'istruzione e della formazione

1. Gli interventi di formazione di cui al Titolo VII della legge n. 14/2009 devono essere predisposti in sede di Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro e nell'ambito del Documento di programmazione triennale per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro di inoccupati, disoccupati, soggetti svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale, stabilizzazione di lavoratori precari anche attraverso la promozione e l'incentivazione di progetti di formazione diretti all'aggiornamento, alla riqualificazione o riconversione delle competenze dei lavoratori;
- b) sviluppo dell'imprenditorialità e del lavoro autonomo;
- c) formazione continua, in coordinamento e in collaborazione con i soggetti che gestiscono i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua;
- d) formazione continua in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e) promozione delle pari opportunità tra uomini e donne;
- f) ingresso ed inserimento degli immigrati nel mercato del lavoro con particolare attenzione alle donne ed

ai minori in età lavorativa in cerca di prima occupazione;
g) incentivazione della formazione a distanza ad integrazione della formazione in aula e della formazione sul lavoro anche mediante progetti formativi legate alla società dell'informazione e alle nuove tecnologie;
h) incentivazione della formazione, anche a distanza, per favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili.

2. La Regione, al fine di favorire i rientri e i passaggi tra il sistema di istruzione scolastica e il sistema dell'istruzione/formazione professionale, realizza un sistema di reciproco riconoscimento dei crediti formativi sulla base di specifiche intese con l'amministrazione scolastica e promuove, anche mediante l'attività ed il supporto dell'Agenzia regionale per il lavoro e la scuola:

- a) l'offerta di percorsi formativi integrati;
- b) studi, ricerche e sperimentazione di modelli d'intervento per la formazione congiunta degli insegnanti e dei formatori;
- c) la produzione e l'acquisizione di supporti tecnici e didattici;
- d) lo sviluppo dei sistemi informativi;
- e) il trasferimento di buone pratiche e la rimozione degli ostacoli alla partecipazione soprattutto delle persone deboli;
- f) il monitoraggio e la valutazione degli interventi formativi.

3. La Regione promuove e sostiene prioritariamente, nel quadro del sistema di offerta formativa policentrica, il rafforzamento dell'istruzione scolastica regionale attraverso:

- a) interventi per la qualificazione dell'esperienza didattica;
- b) l'ampliamento delle opportunità formative compresi i tirocini formativi e la formazione del personale;
- c) lo sviluppo della programmazione, della valutazione, della sperimentazione didattica;
- d) il rafforzamento degli strumenti dell'autonomia scolastica e delle reti partenariali nonché dell'integrazione di essi con il sistema formativo.

Art. 23

Azioni di sostegno alla formazione

1. Per il perseguimento dell'obiettivo dell'effettiva partecipazione dei cittadini alle offerte formative regionali di cui al Titolo VII della legge n. 14/2009, la Regione si impegna ad assicurare, nei limiti di disponibilità approvati in sede di programmazione:

- a) la fruizione gratuita delle attività formative e la fornitura dei supporti didattici;
- b) la concessione di borse di formazione;
- c) forme di sostegno economico e di emolumenti ad integrazione del reddito, anche di natura diversa da quelli previsti dall'art. 17 della legge 20 maggio 1975, n.164, per i soggetti che svolgono attività di formazione e/o di tirocinio formativo;
- d) la copertura dei costi di vitto, alloggio e viaggio per attività formative temporanee fuori dalle sedi di formazione quali i tirocini formativi o di attività di formazione intensiva di tipo residenziale;
- e) contributi per spese convittuali o semiconvittuali;
- f) contributi per le spese di viaggio e vitto ove necessario;
- g) la concessione di borse di partecipazione alle attività corsuali.

2. La Regione, nel quadro della programmazione regionale, assicura ulteriori interventi per la rimozione di ostacoli alla partecipazione delle persone che, per condizione fisica, sociale, familiare o culturale, ne siano oggettivamente impediti. Le tipologie e le modalità di intervento sono definite sulla base delle necessità e dei bisogni secondo criteri di efficacia e congruità.

3. L'accesso alle prestazioni per cui rilevano le condizioni economiche dei destinatari è subordinato all'accertamento del reddito effettuato secondo gli indicatori della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109.

4. In ogni caso, per accedere ai finanziamenti regionali relativi a qualsiasi attività formativa, gli organismi pubblici e privati devono dimostrare di possedere i requisiti e di ottemperare agli obblighi informativi previsti dalla Giunta regionale.

Art. 24

Libretto formativo personale

1. Gli studenti, all'atto della prima iscrizione ad attività di istruzione o di formazione professionale successiva all'assolvimento dell'obbligo scolastico, hanno il diritto di richiedere il rilascio del libretto formativo personale, nel quale vengono iscritti i titoli, le qualifiche e le certificazioni conseguite. Nel libretto sono registrati, secondo le procedure predisposte dalla Giunta regionale, anche gli attestati di frequenza in esito a percorsi dell'educazione non formale, le competenze ed i crediti formativi comunque acquisiti e documentati.

2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le caratteristiche del libretto formativo, nonché le modalità per il rilascio dello stesso a tutti coloro che ne facciano richiesta.

Art. 24-bis**Definizioni, tipologie di tirocinio e ambiti di applicazione**

1. Il tirocinio formativo è una misura di politica attiva del lavoro che consiste in un periodo di formazione con inserimento in un contesto produttivo e di orientamento al lavoro svolto presso datori di lavoro pubblici o privati. Attraverso tale strumento si consente al tirocinante di acquisire competenze professionali per arricchire il proprio curriculum e favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo.
2. Il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro. In nessun modo lo svolgimento di attività formative nel pieno rispetto della normativa vigente e la conseguente certificazione del buon esito di tali attività possono rappresentare titolo per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il soggetto ospitante.
3. L'attivazione di un tirocinio formativo disciplinato ai sensi della presente regolamentazione richiede la predisposizione e la sottoscrizione di una convenzione tra un soggetto promotore e un soggetto ospitante corredata di un progetto formativo finalizzato all'acquisizione di specifiche competenze professionali del tirocinante. La convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante può essere attivata, attraverso una convenzione quadro, anche tramite un soggetto proponente, fermi restando gli obblighi di cui alla presente disciplina in capo al soggetto promotore e al soggetto ospitante.
4. Le tipologie di tirocinio oggetto della presente disciplina sono:
 - a) tirocini formativi e di orientamento, finalizzati alla transizione dei giovani che hanno acquisito un titolo di studio nei dodici mesi precedenti l'avvio del tirocinio dalla scuola al mondo del lavoro;
 - b) tirocini di inserimento e reinserimento, finalizzati alla collocazione o ricollocazione di soggetti in età da lavoro che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 25-ter, comma 1, lettera b);
 - c) tirocini di orientamento e formazione o, di inserimento o reinserimento in favore di disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), delle persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nonché dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
5. Non rientrano tra i tirocini disciplinati dal presente capo:
 - a) i tirocini curricolari, previsti nei percorsi scolastici, universitari e dei centri di formazione abilitati;
 - b) i tirocini transnazionali, previsti nell'ambito di programmi per la formazione e l'istruzione nei Paesi comunitari;
 - c) i tirocini estivi;
 - d) i tirocini per i soggetti extracomunitari residenti all'estero, ospitati nell'ambito di apposite quote di ingresso stabilite dalla normativa nazionale;
 - e) i periodi di pratica professionale e i tirocini per l'accesso alle professioni ordinistiche.
6. Il presente capo è riferito ai tirocini svolti in una sede del soggetto ospitante ubicata nel territorio della Regione Campania, qualsiasi sia il carattere locale o multilocalizzato del soggetto promotore o ospitante, o il territorio di residenza o provenienza del tirocinante che può essere anche cittadino non appartenente all'Unione Europea se regolarmente soggiornante sul territorio nazionale.
7. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato, quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, nonché nel caso di tirocini che prevedono attività formativa in più regioni, il presente capo si applica nei casi in cui la Campania sia la regione sede di realizzazione del tirocinio. La Regione può, con appositi accordi, definire disposizioni volte a tener conto delle esigenze delle imprese multilocalizzate, anche in deroga a quanto sopra previsto.

CAPO VII**DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO.****Art. 25****Soggetto promotore**

1. Il soggetto promotore è un soggetto pubblico o privato, accreditato o autorizzato che, per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, può promuovere nell'ambito territoriale di propria competenza tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati, a beneficio dei soggetti di cui all'articolo 25-ter.
2. Rientrano tra i soggetti promotori:
 - a) i centri per l'impiego e l'Agenzia regionale per il lavoro e l'istruzione (ARLAS);
 - b) gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
 - c) le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;
 - d) i centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e orientamento e le istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, operanti in regime di convenzione con la Regione oppure da essa accreditate e autorizzate;

- e) le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli appositi albi;
- f) i servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione;
- g) i soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) o dalla Regione ai sensi della legge regionale n. 14 del 2009.

3. I programmi e le sperimentazioni promossi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevedono l'attivazione di tirocini anche avvalendosi dell'apporto dei propri enti in house sono attuati nel rispetto delle normative nazionali e della presente disciplina regionale e d'intesa con i competenti uffici regionali.

4. Il soggetto promotore è tenuto a:

- a) garantire la qualità e l'efficacia dell'esperienza formativa del tirocinante, favorendo l'attivazione dell'esperienza del tirocinio attraverso il supporto al soggetto ospitante e al tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo;
- b) garantire che il tirocinio si svolga nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella convenzione;
- c) nominare il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative, scegliendolo nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 27;
- d) assicurare il tirocinante, direttamente o per il tramite del soggetto ospitante, contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi, come previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) e dal decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento);
- e) rispettare gli obblighi di cui all'articolo 27-bis e contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini, secondo le modalità indicate nell'articolo 29.

Art. 25-bis

Soggetto ospitante

1. Possono ospitare un tirocinio formativo tutti i datori di lavoro pubblici o privati che possiedono i seguenti requisiti:

- a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, assicurandone l'applicazione anche ai tirocinanti ivi ospitati;
- b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 per il diritto al lavoro dei disabili;
- c) non avere effettuato licenziamenti nella medesima unità operativa per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative;
- d) non avere in atto nella medesima unità operativa procedure di cassa integrazione straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio.

2. Il soggetto ospitante nomina il tutore del tirocinante, scegliendolo nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 27, per l'esecuzione di tutte le attività ivi previste e per garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito.

3. In capo al soggetto ospitante sono posti gli obblighi informativi di cui all'articolo 27-bis.

Art. 25-ter

Tirocinante

1. I requisiti che possiedono i soggetti per essere considerati dei tirocinanti in base alla tipologia di tirocinio sono i seguenti:

- a) per i tirocini formativi e di orientamento, i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre i dodici mesi precedenti l'avvio del tirocinio;
- b) per i tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, i soggetti inoccupati, disoccupati, lavoratori in mobilità, lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione da almeno sei mesi, esclusi i beneficiari di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO). In questo caso il tirocinio è attivabile sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;
- c) per i tirocini formativi e di orientamento o, di inserimento o reinserimento, i soggetti disabili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999, le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 381 del 1991 (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, persone detenute o internate negli

istituti penitenziari, condannati e internati ammessi a misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno), nonché i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

2. *Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:*
 - a) *svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;*
 - b) *seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;*
 - c) *rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;*
 - d) *se il rapporto di tirocinio si svolge presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti o le altre notizie relative al soggetto ospitante di cui viene a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;*
 - e) *se il rapporto di tirocinio si svolge presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio;*
 - f) *partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didattico organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo.*
3. *Per promuovere l'inclusione dei soggetti svantaggiati di cui al comma 1, lettera c), e dei lavoratori in mobilità o sospesi in CIGO di cui al comma 1, lettera b), è consentita l'attivazione di tirocini anche nel caso che tali soggetti, in età lavorativa, non abbiano assolto l'obbligo scolastico.*

Art. 26

Numero massimo di tirocini

1. *Per assicurare un corretto ed equilibrato utilizzo dello strumento del tirocinio e la sussistenza di idonee condizioni per l'accoglimento dei tirocinanti, il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili è correlato al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza presso il soggetto ospitante. In considerazione di ciò è possibile accogliere:*
 - a) *per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra uno e quattro, massimo un tirocinante;*
 - b) *per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra cinque e otto, massimo due tirocinanti;*
 - c) *per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra nove e dodici, massimo tre tirocinanti;*
 - d) *per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra tredici e sedici, massimo quattro tirocinanti;*
 - e) *per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra diciassette e venti, massimo cinque tirocinanti;*
 - f) *per i soggetti ospitanti che hanno oltre venti dipendenti a tempo indeterminato, un numero di tirocinanti a partire da sei non superiore al 20 per cento dell'organico a tempo indeterminato.*
2. *I soci lavoratori delle società cooperative vanno considerati alla stessa stregua dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.*
3. *Sono esclusi dai limiti di cui al comma 1, i tirocini in favore dei disabili e delle persone svantaggiate, nonché dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale. Sono inoltre esclusi quelli svolti presso gli artigiani che hanno conseguito la qualifica di Maestri artigiani e presso le Botteghe scuola di cui alla legge regionale 10 luglio 2012, n. 20 (Testo unico dell'apprendistato della Regione Campania).*
4. *Fermo restando che ai soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato è normalmente preclusa la possibilità di attivare tirocini, si stabilisce tuttavia che:*
 - a) *ai titolari delle aziende artigiane di artigianato del commercio e dei servizi è consentito ospitare un tirocinante;*
 - b) *alle piccole imprese in cui siano impiegati in via continuativa soci o collaboratori familiari è consentito ospitare un tirocinante, a condizione che nella convenzione il soggetto ospitante dichiari espressamente che si tratta di impresa priva di lavoratori dipendenti costituita con soci o collaboratori familiari.*
5. *Le aziende stagionali che operano nel settore del turismo e che occupano lavoratori assunti a tempo determinato possono usufruire dei tirocini formativi a condizione che il periodo di durata di questi ultimi sia interamente compreso entro il periodo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Il numero dei lavoratori a tempo determinato concorre unitamente a quello dei lavoratori a tempo indeterminato alla formazione della base di computo del numero massimo dei tirocinanti che esse possono ospitare.*

Art. 26-bis

Durata del tirocinio

1. Il tirocinio è realizzato in un periodo determinato in coerenza con il numero e la natura delle attività formative previste nel relativo progetto. Tale periodo non può essere inferiore a un mese né eccedere i seguenti periodi di durata massima:

- a) sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento;
- b) dodici mesi per i tirocini di inserimento e reinserimento;
- c) dodici mesi per i tirocini stipulati in favore di persone svantaggiate;
- d) ventiquattro mesi per i tirocini in favore di soggetti disabili, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999, fermo il rispetto delle norme sull'assunzione delle categorie cosiddette protette.

2. La durata iniziale del tirocinio, stabilita dal singolo progetto formativo, può essere inferiore a quella massima consentita in relazione alla specifica tipologia di tirocinio. In tal caso, se il programma originariamente previsto non è stato integralmente realizzato è consentita una proroga del termine iniziale fino al raggiungimento del suddetto periodo massimo. E' consentita la stipula di una ulteriore convenzione di tirocinio fra gli stessi soggetti, per l'arricchimento del bagaglio professionale già conseguito o per la formazione di una diversa professionalità, a condizione che la somma dei periodi delle due distinte convenzioni di tirocinio, anche se stipulate con soggetti promotori diversi, non ecceda i limiti massimi di durata sopra stabiliti.

3. Al tirocinante è consentita la stipula di più tirocini presso distinti soggetti ospitanti.

4. Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.

5. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore delle attività didattico-organizzative.

6. E' consentito al soggetto ospitante interrompere un rapporto di tirocinio in corso esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- a) verificarsi di gravi o reiterate inadempienze da parte del tirocinante degli obblighi posti a suo carico, da accertarsi con l'intervento del tutore designato dal soggetto promotore;
- b) insorgere di impreviste ed imprevedibili condizioni di accentuate difficoltà organizzative, economiche o produttive nell'ambito del settore o reparto di inserimento del tirocinante, che richiedono il ricorso a procedure di gestione delle eccedenze di personale quali la cassa integrazione guadagni, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo o la procedura di licenziamento collettivo per riduzione e messa in mobilità del personale.

Art. 26-ter

Indennità di partecipazione

1. Il soggetto ospitante, con eccezione dei casi previsti al comma 2, ha l'obbligo di corrispondere al tirocinante un'indennità di partecipazione in relazione all'attività da esso prestata. L'importo mensile lordo di tale indennità, determinabile anche in misura forfetaria, non può essere inferiore a euro 400,00. La Regione può definire agevolazioni o misure di sostegno in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità.

2. L'indennità non è erogata al tirocinante se questi è un lavoratore in regime di cassa integrazione speciale o di cassa integrazione cosiddetta in deroga, trattandosi di soggetto già percettore di una forma di sostegno del reddito.

3. Se il soggetto ospitante è una pubblica amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni possono essere attivate solo se la relativa spesa può essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel precedente esercizio finanziario e nei limiti della spesa consentita per finalità formative.

4. La Regione, per garantire l'inclusione e assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 24-bis, comma 4, lett. c), ha facoltà di prevedere eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità per i tirocinanti di cui all'articolo 25-ter, comma 1, lett. c).

5. La percezione dell'indennità di partecipazione non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

6. Pur essendo del tutto escluso che il tirocinio formativo costituisca rapporto di lavoro, sotto il profilo fiscale l'indennità di partecipazione ha natura di reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente.

7. Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio e pertanto può usufruire di altre eventuali agevolazioni ossia dei servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.

Art. 26-quater
Limiti nell'utilizzo dei tirocini

1. Il tirocinante non può essere destinato allo svolgimento di attività non coerenti con gli obiettivi formativi previsti dal piano formativo né impegnato in attività lavorative per le quali non è necessario un periodo formativo. A tale ultimo proposito, sono considerati di insufficiente contenuto professionale e conseguentemente esclusi dalla possibilità di stipulare tirocini tutti i profili professionali collocati nell'ultimo livello di inquadramento di cui alla classificazione del personale del contratto collettivo in ipotesi applicabile al soggetto ospitante in ragione dell'attività da esso svolta.
2. Il tirocinante può essere adibito a funzioni produttive solo ed esclusivamente al fine di conseguire, su specifiche funzioni, i livelli di professionalità previsti dal progetto. In tal caso è ad esso fornita adeguata assistenza per favorirne lo sviluppo della professionalità, con affiancamento a persone con competenze già acquisite e di provata esperienza.
3. Il soggetto ospitante non può utilizzare il tirocinante per sostituire il personale che si trova in malattia, infortunio, maternità o ferie, né per far fronte a periodi di più intensa attività stagionale, laddove ordinariamente ricorrerebbe all'assunzione di lavoratori con contratto a termine, né per ricoprire ruoli necessari alla sua organizzazione aziendale.
4. Ferme restando le disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e sulla tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, l'orario di attività del tirocinante non eccede quello previsto dal contratto collettivo applicabile al soggetto ospitante e si svolge in fascia diurna, a meno che la specifica organizzazione del lavoro del settore o reparto di inserimento non ne giustifica lo svolgimento anche in fascia serale. E' viceversa del tutto vietata l'attività formativa in fascia notturna, intendendo per tale quella definita dal contratto collettivo di riferimento.
5. Fra le stesse parti non è consentita la stipula e la realizzazione di un secondo tirocinio, ancorché in relazione ad una figura professionale diversa da quella dedotta nel primo tirocinio e alle condizioni di cui all'articolo 26-bis, comma 3.

Art. 27
Tutorato

1. Il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative è designato dal soggetto promotore ed è scelto fra soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate allo svolgimento dei seguenti compiti:
 - a) collaborare alla stesura del progetto formativo del tirocinio, d'intesa con il tutore di riferimento del soggetto ospitante, individuando gli obiettivi e le competenze da acquisire;
 - b) coordinare l'organizzazione e la programmazione del percorso di tirocinio;
 - c) monitorare l'andamento del tirocinio, anche attraverso periodici incontri con il tirocinante, a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
 - d) acquisire dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta e agli esiti della stessa, con particolare riferimento a un'eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, se diverso da una pubblica amministrazione;
 - e) concorrere, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell'attestazione finale.
2. Il tutore del tirocinante è individuato dall'azienda ospitante tra i soggetti dotati di adeguate esperienze e competenze professionali, coerenti con l'attività del tirocinio prevista nel progetto formativo, per garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio stesso. Oltre allo stesso datore di lavoro, il tutore può essere un suo lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato, o a tempo determinato della durata di almeno dodici mesi, oppure un socio lavoratore.
3. Per le aziende artigiane e per le piccole imprese, ammesse al tirocinio ai sensi dell'articolo 26 pur senza occupare dipendenti a tempo indeterminato, il tutore del tirocinante è il titolare dell'azienda oppure il socio o il collaboratore familiare che ne svolge l'attività prevalente.
4. Ogni tutore del tirocinante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti e svolge le seguenti funzioni:
 - a) favorire l'inserimento del tirocinante, coordinandone l'attività e fornendogli indicazioni tecnico-operative, costituendone inoltre il punto di riferimento per le esigenze di carattere organizzativo o altre evenienze che si possono verificare durante il tirocinio;
 - b) promuovere l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri soggetti dell'organizzazione del soggetto ospitante;
 - c) tenere e aggiornare, sotto la propria responsabilità e per l'intera durata del tirocinio, la documentazione ad esso relativa, con particolare riferimento al registro delle presenze e al diario delle attività formative, di cui non è richiesta vidimazione;
 - d) attestare la regolarità dell'attività svolta dal tirocinante;

e) redigere la relazione finale o idonee schede predisposte dal soggetto promotore, relativamente all'attività svolta ed alle competenze acquisite dal tirocinante.

5. Insieme al tutore responsabile delle attività didattico-organizzative, il tutore del tirocinante collabora per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento, per garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo, per garantire il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite dal tirocinante.

Art. 27-bis

Convenzione, progetto formativo e obblighi informativi

1. L'attivazione di un tirocinio formativo richiede la sottoscrizione di una convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante o un suo procuratore, corredata di un progetto formativo sottoscritto anche dal tirocinante oppure dal suo rappresentante legale se minore. Entrambi gli atti sono predisposti secondo i modelli allegati al presente regolamento. La convenzione può essere anche generale e riguardare più tirocini anche di diverse tipologie.

2. La convenzione di tirocinio riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell'intervento formativo. Essa può essere riferita a più tirocini, nel rispetto dei limiti numerici indicati all'articolo 26.

3. Il progetto formativo relativo a ciascun tirocinante, predisposto dal soggetto ospitante con la collaborazione del tutore designato dal soggetto promotore, contiene:

- a) i dati identificativi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;
- b) il nominativo del tutore designato dal soggetto promotore e del tutore nominato dal soggetto ospitante;
- c) la sede di svolgimento, l'area professionale di riferimento (codici di classificazione CP Istat) e il settore di attività (codici di classificazione ATECO);
- d) gli obiettivi, le competenze da acquisire, le attività formative previste e le modalità di svolgimento del tirocinio;
- e) la durata del tirocinio, entro i limiti massimi stabiliti dall'articolo 26-bis;
- f) l'entità e l'articolazione dell'orario di svolgimento del tirocinio, con i limiti e le precisazioni di cui all'articolo 26-quater;
- g) gli estremi identificativi delle assicurazioni presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso una compagnia assicuratrice abilitata per la responsabilità civile;
- h) l'entità dell'importo forfetario corrisposto a titolo di indennità di partecipazione e le agevolazioni di altra natura eventualmente previste.

4. In capo al soggetto ospitante è posto l'obbligo di comunicare preventivamente e in via telematica per il tramite del nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie l'avvio di ciascun nuovo tirocinio di formazione, modulo UNILAV, unitamente a copia della convenzione e del progetto formativo secondo le modalità operative di invio telematico definite in sede di tavolo tecnico del SIL nazionale e regionale.

5. L'avvenuta comunicazione assolve agli obblighi di conferimento nei confronti dell'ispettorato del lavoro e dei soggetti promotori. Le modalità informatiche di conferimento ai predetti soggetti da parte del nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie sono definite e attivate in conformità delle disposizioni adottate in sede di tavolo tecnico del SIL nazionale e regionale.

6. Il soggetto promotore è responsabile delle verifiche e delle eventuali segnalazioni nei casi di mancato assolvimento dell'obbligo di comunicazione da parte del soggetto ospitante.

7. Il soggetto ospitante assolve agli obblighi informativi previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria.

Art. 28

Misure di promozione, agevolazione e sostegno

1. La Regione assicura la messa a disposizione dei propri strumenti informatici e dei propri siti istituzionali per azioni finalizzate alla promozione dei tirocini formativi. In particolare, attraverso l'Arlas è assicurata l'assistenza tecnica e l'accesso al servizio cliclavorocampania per la proposizione di richieste e di offerte di tirocini e per la registrazione dei curricula dei tirocinanti nel sistema regionale e nazionale di borsa lavoro.

2. La Regione, in coerenza con i propri obiettivi programmatici di inclusione e di politica attiva del lavoro e con riferimento a specifiche tipologie di beneficiari, può disporre l'attribuzione di misure di agevolazione o sostegno dei tirocini per gli aspetti collegati alla indennità di partecipazione di cui all'articolo 26-ter.

3. La Regione può disporre l'attribuzione di misure di agevolazione o sostegno atte a promuovere il passaggio immediato ad una esperienza di tirocinio formativo al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale, di istruzione secondaria superiore, di istruzione o formazione post diploma, universitaria o post laurea.

4. La Regione, in coerenza con obiettivi di politica attiva del lavoro previsti dalla programmazione regionale e destinati a specifici target di beneficiari, può sostenere con misure di incentivazione l'assunzione del tirocinante da parte del soggetto ospitante il tirocinio a condizione che il rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato, compreso il contratto di apprendistato, o a tempo determinato di durata pari o superiore a dodici mesi e che l'assunzione avvenga nel corso del tirocinio o comunque entro sei mesi dalla sua conclusione.
5. La Regione individua e promuove azioni di sostegno e di raccordo per l'intero ambito di utilizzo dello strumento del tirocinio, con riguardo anche ai tirocini non disciplinati dal presente capo, quali quelli curriculari, sovranazionali o estivi e, per quanto riguarda i tirocini di pratica professionale e di accesso alle professioni ordinistiche, promuovendo la convergenza con quanto previsto dalla legge regionale 6 luglio 2012, n. 16 (Norme per il comparto del lavoro autonomo in favore dei giovani professionisti) e dalla legge regionale n. 20 del 2012.
6. La Regione può realizzare programmi e sperimentazioni che prevedono l'attivazione di tirocini nell'ambito di accordi e intese mirate alla realizzazione di percorsi di primo inserimento per l'accesso all'apprendistato professionalizzante di cui alla legge regionale n. 20 del 2012.
7. La Regione favorisce, promuove e sostiene l'utilizzo dei tirocini formativi presso gli artigiani che hanno conseguito la qualifica di Maestri artigiani e presso le Botteghe scuola di cui alla legge regionale n. 20 del 2012.

Art. 29

Misure di accompagnamento, monitoraggio e controllo

1. Al termine del tirocinio il tutore nominato dal soggetto ospitante trasmette al soggetto promotore la relazione finale o idonee schede descrittive dell'attività svolta e delle competenze acquisite dal tirocinante. Il competente centro per l'impiego provvede alla registrazione sul libretto formativo del tirocinante delle competenze da esso acquisite mediante il tirocinio svolto, solo se lo stesso ha partecipato ad almeno il 70 per cento delle ore di attività formativa originariamente previste.
2. La Regione, attraverso il Nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie, promuove il monitoraggio dei tirocini formativi attivati ai fini della verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, dell'accertamento in itinere del percorso formativo e della rilevazione ex post dell'impatto occupazionale da essi determinato.
3. L'Arlas redige annualmente un rapporto di analisi e monitoraggio di attuazione dei tirocini sulla base delle informazioni conferite al nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie e di altre informazioni disponibili. A fini di monitoraggio, valutazione e controllo, i soggetti promotori ed i soggetti ospitanti sono tenuti a conferirle, su richiesta, ogni ulteriore informazione utile ad integrare i dati e la documentazione trasmessi ai sensi dell'articolo 27- bis.
4. Attraverso opportune intese con gli organi ispettivi sono effettuati controlli incrociati per la verifica dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 27-bis a carico del soggetto promotore e del soggetto ospitante.
5. Alle attività di monitoraggio sovrintende una cabina di regia, presieduta dall'assessore delegato in materia con la partecipazione delle forze sociali.
6. I risultati di realizzazione di convenzioni e tirocini nonché gli esiti diretti e indiretti di assunzione di tirocinanti, se relativi a soggetti promotori di cui all'articolo 25, comma 2, per i quali è previsto l'accreditamento regionale, sono utilizzati dalla Regione ai fini della valutazione e del riconoscimento dei requisiti di efficienza ed efficacia e dei punti di premialità previsti dal sistema regionale di accreditamento.

Art. 29-bis

Disciplina sanzionatoria e riutilizzo delle risorse

1. Il mancato assolvimento degli obblighi informativi di cui al precedente articolo 27-bis è punito a norma delle vigenti leggi e preclude al soggetto ospitante la stipula di nuove convenzioni di tirocinio di formazione.
2. Nell'ipotesi di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione da parte del soggetto ospitante, la convenzione di tirocinio di cui all'articolo 27-bis costituisce titolo in favore del tirocinante per la riscossione anche coattiva di ogni suo credito. Nei confronti del soggetto inadempiente è inoltre applicata una sanzione amministrativa di ammontare pari a quello dell'indennità non erogata, con un minimo di euro 1000,00 e un massimo di euro 6000,00.
3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 sono iscritti nel bilancio della Regione Campania con il vincolo del loro utilizzo per finalità di promozione e sostegno dei tirocini formativi.
4. Se nel corso delle verifiche a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle sue articolazioni territoriali il tirocinio non risulta conforme al presente capo, il personale ispettivo procede, sussistendone le condizioni, a riqualificare il rapporto come di natura subordinata, con relativa applicazione di ogni connessa e conseguente sanzione amministrativa applicabile in tali ipotesi

disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi omessi. Sono applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

5. I casi di irregolarità o inadempienza che danno luogo ai provvedimenti sanzionatori di cui al presente articolo, riconducibili in misura significativa e ricorrente a singoli soggetti promotori di cui all'articolo 25, comma 2, per i quali è previsto l'accreditamento regionale, sono utilizzati dalla Regione ai fini della valutazione e del riconoscimento dei requisiti di efficienza ed efficacia e dei punti di penalità previsti dal sistema regionale di accreditamento.

CAPO VIII MISURE A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE CONTINUA

Art. 30

Programmazione degli interventi di formazione continua e piani formativi individuali

1. La programmazione degli interventi di formazione professionale continua di cui all'articolo 51 della legge n. 14/2009 è adottata su proposta della Conferenza regionale la quale, tenuto conto delle linee di indirizzo elaborate dall'Osservatorio nazionale per la formazione continua, predispone specifici piani annuali formativi. Tali piani devono contenere:

- a) la tipologia degli interventi formativi, interni o esterni all'azienda, che si intendono adottare;
- b) eventuali limitazioni riferite a particolari settori merceologici;
- c) l'indicazione del numero massimo di lavoratori che possono accedere alle iniziative formative e dei relativi criteri di selezione;
- d) l'individuazione di specifici requisiti che devono possedere le imprese destinatarie;
- e) la misura del finanziamento del piano da parte di fondi regionali.

2. Nell'ambito dell'attività di programmazione la Regione promuove la realizzazione di interventi di formazione continua destinati a lavoratori occupati in imprese con meno di 15 dipendenti, lavoratori parttime, lavoratori a tempo determinato e collaboratori a progetto. Il finanziamento di tali strumenti, se di durata inferiore a nove mesi, è integralmente a carico della Regione.

3. Le Province, nell'ambito della Conferenza regionale, partecipano alla programmazione delle politiche formative anche mediante l'individuazione dei fabbisogni formativi del proprio territorio effettuata attraverso i servizi per il lavoro.

4. Per garantire l'effettiva partecipazione agli interventi di formazione continua possono essere previsti, nell'ambito della programmazione regionale, specifici piani individuali. In tal caso la Conferenza regionale individua e propone annualmente l'elenco dei piani formativi individuali con assegno finanziato integralmente da fondi regionali, proponendo al contempo i criteri e le modalità di individuazione dei destinatari.

5. La Giunta Regionale, su proposta della Conferenza, prevede specifici incentivi al finanziamento privato dei piani formativi individuali senza assegno.

CAPO IX MISURE A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE NEI PERIODI DI NON LAVORO E PER LA CREAZIONE DI IMPRESE.

Art. 31

Formazione nei periodi di non lavoro

1. Ai soggetti in cerca di occupazione da almeno trentasei mesi, la Regione riconosce un voucher formativo che consenta almeno 120 ore di orientamento e formazione spendibile, entro sei mesi dalla data di attribuzione, presso tutti gli organismi accreditati a svolgere attività formativa ai sensi dell'articolo 42 della legge n. 14/2009. A tal fine la Regione provvede a definire le modalità di presentazione delle domande e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione del voucher, tenendo conto delle risorse di bilancio. I Centri per l'impiego svolgono attività di informazione e di assistenza per la presentazione delle domande.

2. La Regione promuove lo sviluppo delle reti partenariali tra Centri per l'impiego, Agenzie formative e Agenzie per il lavoro accreditate, per contrastare i fenomeni di marginalità sociale e sostenere l'accesso alle opportunità formative ed occupazionali dei lavoratori con contratti di lavoro differenti da quelli a tempo pieno ed indeterminato, anche in connessione con il circuito delle imprese ad "Alta Qualità del lavoro" anche mediante la collaborazione di enti ed organismi bilaterali.

Art. 32

Formazione per la creazione e lo sviluppo di impresa

1. Nell'ambito delle iniziative regionali a sostegno della formazione per la creazione e lo sviluppo di imprese, la selezione ai fini del finanziamento è operata dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Lavoro, tenuto conto delle indicazioni fornite annualmente, dall'ARLAS in relazione ai settori di intervento della politica industriale regionale ovvero considerati di rilievo strategico per lo sviluppo produttivo e la crescita occupazionale nella Regione Campania.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Bassolino

REGOLAMENTO 6 dicembre 2013, n. 8

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI
SERRICOLI FUNZIONALI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE.**
(Leggi regionali 24 marzo 1995, n. 8, 21 marzo 1996, n. 7, 22 novembre 2010, n. 13, 18 dicembre
2012, n. 33, 6 maggio 2013, n. 5)

LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n.6;
visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter
procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);
vista la delibera della Giunta regionale n. 335 dell' 8 agosto 2013;
visto che il Consiglio Regionale ha approvato il Regolamento nella seduta dell'11 novembre 2013

EMANA

il seguente Regolamento regionale:

SOMMARIO

- Articolo 1 – Oggetto e finalità
- Articolo 2 – Definizioni
- Articolo 3 – Regimazione delle acque meteoriche e di esercizio
- Articolo 4 – Aspetti urbanistici
- Articolo 5 – Tipologie costruttive degli impianti serricoli
- Articolo 6 – Materiali di copertura
- Articolo 7 – Dimensionamento dell'avanserra
- Articolo 8 – Ubicazione dell'avanserra
- Articolo 9 – Impianti attrezzature e servizi in avanserra
- Articolo 10 – Dimensionamento di impianti e servizi in avanserra
- Articolo 11 – Procedure amministrative
- Articolo 12 – Regularizzazione degli impianti serricoli
- Articolo 13 – Apprestamenti di protezione
- Articolo 14 – Quaderno di campagna
- Articolo 15 – Norme transitorie
- Articolo 16 – Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento fissa le norme di attuazione di cui alle leggi regionali 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole), 21 marzo 1996, n. 7 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 24 marzo 1995 n. 8, concernente “norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole”), 22 novembre 2010, n. 13 (Regolarizzazione degli impianti terricoli), 18 dicembre 2012, n. 33 (Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 concernente “norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole”) e 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania “legge finanziaria regionale per l’anno 2013”).
2. Con il termine di “impianti serricoli” si intende non solo la struttura nella quale ha luogo la coltivazione delle varie specie, di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 8 del 1995, ma anche a quelle che, in rapporto di connessione e complementarietà con le attività di coltivazione, risultano funzionali all’esercizio dell’attività agricola nel suo complesso e allo sviluppo delle potenzialità produttive del comparto agricoltura di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 8 del 1995.
3. Il presente regolamento:
 - a) detta i criteri e le norme tecniche per la realizzazione e la regolarizzazione degli impianti serricoli, definendo le tipologie e i parametri tecnici delle moderne tecnologie ausiliari di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 8 del 1995;
 - b) definisce i criteri e le norme tecniche per la realizzazione delle coperture stagionali di cui all’articolo 10 della legge regionale n. 8 del 1995.

Art. 2 Definizioni

1. Ai sensi delle leggi regionali nn. 8 del 1995, 7 del 1996, 13 del 2010, 33 del 2012 e 5 del 2013, ai fini del presente regolamento, si intende per:
 - a) impianti serricoli: le strutture di protezione, con tetto a falde spioventi oppure ad arco che, con l’ausilio delle moderne tecnologie, sono adibite alla coltivazione, alla lavorazione post raccolta, allo stoccaggio dei prodotti, all’allocazione di impianti, attrezzature e servizi, alla vendita diretta delle produzioni orticole, floricole, frutticole e vivaistiche. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 13 del 2010, rientrano inoltre tra gli impianti serricoli le strutture idonee a determinare condizioni agronomiche ottimali per la messa a dimora, per lo sviluppo e per la produzione, l’essiccazione e la lavorazione della coltura tabacchicola;
 - b) serre: le parti dell’impianto serricolo adibite ad attività di coltivazione e la cui copertura del tetto, a falde spioventi oppure ad arco, e delle pareti laterali è realizzata con film plastico, lastre rigide in materiale plastico o vetro, reti ombreggianti, reti antiafidiche, reti antigrandine;
 - c) avanserre: le parti dell’impianto serricolo adibite alle attività strettamente connesse al processo di coltivazione, quali lavorazioni post raccolta, stoccaggio dei prodotti, allocazione di impianti, attrezzature e servizi, vendita diretta delle produzioni;
 - d) apprestamenti di protezione: le coperture stagionali e le strutture ad elevata semplicità costruttiva, generalmente impiegate in agricoltura per la semi-forzatura, l’ombreggiamento e la protezione delle colture, non riconducibili alle caratteristiche degli impianti serricoli previsti dal presente regolamento;
 - e) copertura: ciò che copre, chiude o riveste il tetto o le pareti laterali degli impianti serricoli e degli apprestamenti di protezione, realizzabile, a seconda dei casi, con i seguenti materiali:
 - 1) film in plastica: pellicola o membrana in materiale plastico impiegata in agricoltura per proteggere e creare condizioni microclimatiche favorevoli alla coltivazione;
 - 2) reti ombreggianti: reti a maglie, aventi anche funzione protettiva, con percentuale di ombreggiamento tra il 30 e il 90 per cento destinate a creare condizioni idonee per la coltivazione di specie ombrofile;
 - 3) reti antiafidiche: reti protettive idonee ad impedire il passaggio degli afidi in ambienti di coltivazione protetti;
 - 4) lastre di vetro e fogli di plastica: materiale rigido utilizzato per la protezione delle piante atto a creare condizioni microclimatiche favorevoli alla coltivazione;

- f) forzatura: tecnica di coltivazione in ambiente protetto con controllo attivo dei parametri microclimatici di coltivazione adottata, generalmente, per ottenere produzioni extrastagionali. Frequente in coltivazioni ad alta specializzazione e, in modo particolare, nel settore della floricoltura e del vivaismo;
- g) semiforzatura: tecnica di coltivazione in ambiente protetto con controllo passivo dei parametri microclimatici di coltivazione adottata, generalmente, per ottenere produzioni precoci o tardive. Frequente in orticoltura, floricoltura, frutticoltura e tabacchicoltura;
- h) controllo attivo dei parametri microclimatici (climatizzazione attiva): si realizza con l'ausilio di impianti e attrezzature, a funzionamento manuale o automatizzato, che permettono la regolazione e il controllo delle condizioni microclimatiche di coltivazione in ambiente protetto, in particolare di temperatura, umidità relativa, illuminazione, concentrazione di anidride carbonica (CO₂), ventilazione. Con il controllo attivo si agisce sui flussi di massa ed energia modificando i flussi naturali mediante aggiunta o sottrazione di quantità programmate fornite dagli impianti al fine di ottenere condizioni non altrimenti producibili con il solo controllo passivo;
- i) controllo passivo dei parametri microclimatici (climatizzazione passiva): si realizza senza l'ausilio di impianti e attrezzature di cui alla lettera h). Con il controllo passivo si agisce sui flussi di massa ed energia modificando i flussi naturali senza aggiunte o sottrazioni dirette;
- j) ordinaria coltivazione del suolo: l'utilizzazione agricola del suolo esercitata secondo gli ordinamenti colturali e i metodi di coltivazione che diffusamente e mediamente caratterizzano una determinata area di riferimento. Alle predette condizioni le coltivazioni sotto serra o sotto apprestamenti di protezione sono da considerarsi ordinaria coltivazione del suolo.

Art. 3

Regimazione delle acque meteoriche e di esercizio

1. La realizzazione e l'esercizio degli impianti serricoli non comporta un incremento della pericolosità idraulica nel bacino drenante di competenza e, pertanto, è accompagnata da opportuni interventi compensativi, atti a garantire condizioni di invarianza idraulica rispetto ai deflussi di piena.
2. Le opere realizzabili per il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche e di quelle eventuali derivanti dall'esercizio degli impianti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 8 del 1995, sono grondaie, vasche di laminazione, vasche di raccolta, cisterne, bacini artificiali, pozzi perdenti, fosse d'infiltrazione, stradoni drenanti e, comunque, tutte le soluzioni tecniche di scopo adottabili. La relativa realizzazione va effettuata nel rispetto della normativa di sicurezza dei luoghi di lavoro e di quella antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 febbraio 1989 (Norme di sicurezza antincendi da applicarsi nella progettazione ed installazione di impianti di produzione calore a servizio delle serre), al decreto del Ministero dell'interno 20 dicembre 2012 (Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
3. Fermo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 152 del 2006, per le aziende che utilizzano sistemi di fertirrigazione che non prevedono il recupero della soluzione e che non danno luogo alla formazione di acque reflue, non occorre il trattamento delle acque derivanti dall'esercizio degli impianti.

Art. 4

Aspetti urbanistici

1. Gli impianti terricoli non determinano un peso volumetrico-urbanistico, nel senso specifico del termine edilizio, stabilito per le aree di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 8 del 1995, in quanto installazioni tecnologiche esclusivamente funzionali allo svolgimento dell'attività agricola e non riconducibili, pertanto, a un organismo edilizio. Qualsiasi sia la tipologia costruttiva prescelta è sempre rispettato il principio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 8 del 1995, secondo cui le strutture da realizzare non comportano mutamento della destinazione d'uso dei suoli e non determinano modificazioni irreversibili dei luoghi interessati.

Art. 5

Tipologie costruttive degli impianti serricoli

1. Dal punto di vista della struttura portante, sia serre che avanserre hanno le medesime caratteristiche costruttive. In base alla forma, alla dimensione, alle proprietà dei materiali e alle coperture, gli impianti serricoli di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 8 1995, sono riconducibili, in via generale e non esaustiva, alle seguenti tipologie strutturali:
 - a) strutture in legno: realizzate con pali direttamente infissi nel terreno e traverse predisposte, perlopiù, per la copertura con film di plastica, campata non inferiore a 5 metri, destinate, generalmente, alla semiforzatura delle colture;
 - b) tunnel: alti al colmo non meno di 2 metri, costituiti da elementi tubolari curvati in acciaio zincato o altro metallo dello sviluppo lineare non inferiore a 4,5 metri, muniti di sistema di ancoraggio al terreno, senza pilastri portanti, destinati, generalmente, alla semiforzatura delle colture;
 - c) tunnel-serre: costituiti da tubolari semplici leggeri con pilastri portanti senza porte scorrevoli oppure aperture automatizzate, utilizzati, generalmente, per colture orticole del tipo IV gamma e adatti alla semiforzatura delle colture;
 - d) strutture in elementi tubolari: strutture portanti in acciaio zincato a caldo o altro metallo predisposte per la copertura in film plastico o lastre rigide, costituite da arcate a tunnel in elementi tubolari, pilastri portanti in tubolari, travi o profili pressopiegati, comprensiva di porte scorrevoli, con aperture manuali o automatizzate al colmo e sulle pareti laterali, destinate, generalmente, sia alla semiforzatura che alla forzatura delle colture;
 - e) strutture a capriate semplici: struttura portante in acciaio zincato a caldo o altro metallo predisposta per la copertura in film plastico, lastre rigide di plastica oppure vetro, costituita da capriate a traliccio o a trave (IPE) e da pilastri portanti in travi o profili pressopiegati, comprensiva di porte scorrevoli, aperture automatizzate al colmo e sulle pareti laterali, destinate, generalmente, alla forzatura delle colture;
 - f) strutture a traliccio con piccole navate: struttura portante in acciaio zincato a caldo o altro metallo, predisposta per la copertura in vetro, costituita da capriate a traliccio con orditura del tetto eseguita mediante la realizzazione di piccole navate a una o più falde comprensive di porte scorrevoli, destinate, generalmente, alla forzatura delle colture.

Art. 6

Materiali di copertura

1. La copertura del tetto e delle pareti laterali delle serre, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera b) è realizzabile con materiali a diversi indici di trasparenza, quali film plastico, doppio film gonfiato, lastre rigide in plastica, lastre di vetro, che consentono, dall'esterno, la visione ed il controllo delle colture, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 8 del 1995. Sono vietate soluzioni compositive compatte suscettibili, anche in assenza di opere di mutamento di destinazione d'uso, o soluzioni che richiedono, all'atto della dismissione dell'impianto, attività di demolizione e non di semplice smontaggio. Per il completamento delle chiusure laterali, alla base degli elementi portanti e lungo il perimetro delle serre, è consentito il montaggio di cordoli prefabbricati, di modeste dimensioni, strettamente necessari al sostegno dei telai di appoggio che racchiudono il tamponamento se questo è realizzato con lastre rigide di plastica oppure con lastre di vetro. I cordoli, non sono collegati ai plinti di ancoraggio, non assumono, comunque, funzione di travi di collegamento e richiedono, all'atto della dismissione dell'impianto, attività di semplice smontaggio e non di demolizione secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 8 del 1995.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 13 del 2010, la copertura del tetto e delle pareti laterali delle avanserre, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera c) è realizzabile con materiali, trasparenti od opachi, e con tecniche che, in caso di dismissione dell'attività agricola, ne consentono il semplice smontaggio senza ricorrere ad operazioni di demolizione. E' consentito il montaggio di film e lastre opache, nonché pannelli leggeri compatti, anche coibentati, di spessore massimo pari a 60 millimetri. L'utilizzazione di detti pannelli è commisurato alle caratteristiche strutturali dell'avanserra, all'esercizio dell'attività agricola e alla funzione specifica di miglioramento delle condizioni di benessere e di lavoro degli addetti, di rispetto e adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di risparmio energetico. Nel merito, le amministrazioni locali nella fase istruttoria valutano la congruenza delle opere previste nel progetto corredato della relazione

tecnicoagronomica, redatta da professionista iscritto all'Albo dei dottori agronomi e dottori forestali, dei periti agrari e degli agrotecnici, nell'ambito delle rispettive competenze professionali. Il montaggio di cordoli prefabbricati è consentito anche per le avanserre alle medesime condizioni previste al comma 1.

Art. 7

Dimensionamento dell'avanserra

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 13 del 2010:
 - a) per gli impianti serricoli fino a 1 ettaro di superficie, l'avanserra è realizzabile nella misura massima del 15 per cento;
 - b) per gli impianti serricoli oltre 1 ettaro di superficie, l'avanserra è realizzabile nella percentuale di cui alla lettera a), maggiorata fino a un massimo del 5 per cento della quota di superficie eccedente 1 ettaro.
2. Esclusivamente ai fini del calcolo della superficie dell'avanserra, con il termine impianto serricolo si intende l'unità produttiva, condotta da persona fisica o giuridica avente titolo, composta da serre e avanserre, anche separate tra loro, insistenti su una singola particella catastale o su più particelle catastali contigue, cioè fisicamente confinanti. Detta definizione è estesa ai casi in cui le particelle catastali sono divise da strade interpoderali, canali di scolo delle acque e di irrigazione pubblici o privati, fossi di bonifica e strade pubbliche.
3. Le serre e le avanserre che non si trovano nella condizione di cui al comma 2 sono da considerarsi impianti serricoli distinti anche se in capo a un'unica azienda agricola.
4. In considerazione del livello organizzativo meno complesso degli impianti serricoli le cui tipologie sono riconducibili a quelle previste al comma 1, lettera a), b) e c) dell'articolo 5, il limite massimo del 15 per cento di cui al comma 1, lettera a), è ridotto al 5 per cento della superficie dell'impianto serricolo.
5. Fermo restando i suddetti limiti, le avanserre sono dimensionate alle reali esigenze aziendali in ordine al tipo di coltivazione, alle dotazioni di impianti e tecnologie, al personale impiegato, agli eventuali piani di miglioramento documentabili.

Art. 8

Ubicazione dell'avanserra

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 7, l'ubicazione dell'avanserra rispetto all'impianto serricolo è libera.
2. Nel caso di impianto serricolo di cui all'articolo 7, comma 2, costituito da più strutture, può essere destinata ad avanserra anche una sola struttura o parte di essa.

Art. 9

Impianti, attrezzature e servizi in avanserra

1. Gli impianti, le attrezzature e i servizi allocabili in avanserra di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 13 del 2010, connessi allo svolgimento e al completamento del processo produttivo dell'azienda agricola sono:
 - a) impianti tecnologici di produzione: riscaldamento, ventilazione, umidificazione, trattamento delle acque d'irrigazione, fertirrigazione, trattamenti fitosanitari, concimazione carbonica;
 - b) impianti post raccolta: linee di selezione, confezionamento e trasformazione dei prodotti agricoli (selezionatrici, legatrici, etc.);
 - c) impianti di frigo-conservazione (celle frigorifere) realizzati con pannelli prefabbricati smontabili;
 - d) strutture per stoccaggio di concimi, fitofarmaci e substrati;
 - e) strutture per ricovero macchine e attrezzi agricoli;
 - f) servizi igienici e spogliatoi;
 - g) strutture di accoglienza e di relazione.
2. Le strutture per lo stoccaggio di concimi fitofarmaci substrati, le strutture per il ricovero di macchine e attrezzi agricoli, i servizi igienici, gli spogliatoi, le strutture di accoglienza e di relazione si realizzano con pannelli prefabbricati, aventi le medesime caratteristiche costruttive indicate all'articolo 6, comma 2.

3. Per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di antincendio, di benessere e di sicurezza dei luoghi di lavoro, di contenimento dell'impatto ambientale, di risparmio energetico e per agevolare la movimentazione degli addetti, dei carrelli e delle macchine all'interno dell'avanserra, è consentito realizzare piani di appoggio, percorsi di servizio e pavimentazioni.
4. I piani di appoggio, i percorsi di servizio e le pavimentazioni di cui al comma 3 sono realizzabili con materiali e tecniche afferenti alle seguenti tipologie:
 - a) elementi modulari prefabbricati in calcestruzzo oppure altro materiale avente analoga funzione;
 - b) pannelli e lastre di cemento pre-compresso oppure di altro materiale avente analoga funzione, poggiati su massetto in brecciato di adeguata granulometria, a sua volta poggiato su teli aventi funzione di separazione dal terreno sottostante;
 - c) massetti discontinui in calcestruzzo magro, non armato, non collegati alla struttura portante dell'avanserra, realizzati su brecciato di adeguata granulometria, a sua volta poggiato su teli aventi funzione di separazione dal terreno sottostante.
5. In ogni caso la pavimentazione dell'avanserra impedisce la percolazione delle acque sporche attraverso l'introduzione di griglie e pozzetti a tenuta.
6. I piani di appoggio, i percorsi di servizio e le pavimentazioni, di cui al comma 3, disposti orizzontalmente al piano di campagna, anche se emergenti dal terreno per un'altezza minima tale da evitare l'invasione da parte delle acque meteoriche, non costituiscono opere murarie fuori terra.

Art. 10

Dimensionamento di impianti e servizi in avanserra

1. Il dimensionamento degli impianti e delle attrezzature è commisurato al processo produttivo aziendale ed eventualmente a quello previsto a seguito di piani di ammodernamento documentabili.
2. Il dimensionamento dei servizi igienici e degli spogliatoi di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 è commisurato e funzionale alle unità lavorative impiegate in azienda per il tipo di processo produttivo e per la superficie dell'impianto serricolo. I parametri di incidenza delle unità lavorative-uomo per coltura e per superficie da prendere a riferimento sono quelli previsti dal PSR Campania 2007-2013 oppure da analogo normativa vigente.

Art. 11

Procedure amministrative

1. La realizzazione degli impianti serricoli è disciplinata dalle leggi regionali nn. 8 del 1995, 7 del 1996, 13 del 2010, 33 del 2012 e 5 del 2013, nonché dal presente regolamento.
2. La realizzazione degli impianti serricoli di cui al presente regolamento è subordinata alla Denuncia di inizio attività (DIA) o alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o ad altro idoneo titolo abilitativo amministrativo, in osservanza delle disposizioni normative vigenti. In assenza di specifica previsione degli strumenti urbanistici comunali vigenti, si applica quanto disposto dalla legge regionale 28 novembre 2001, n. 19 (Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l'esercizio di interventi sostitutivi – Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività - Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione - Norme in materia di parcheggi pertinenziali - Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 e alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8).
3. In merito alla preventiva autorizzazione prevista all'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 8 del 1995, il consorzio di bonifica si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
4. La denuncia di inizio attività, la SCIA, o altro idoneo titolo abilitativo amministrativo va corredata secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 8 del 1995.
5. La DIA, la SCIA o altro idoneo titolo abilitativo amministrativo è accompagnata oltre che dalla documentazione tecnica di cui al comma 4, anche da relazione agronomica del processo produttivo aziendale, redatta da professionista iscritto all'Albo dei dottori agronomi e dottori forestali, dei periti agrari e degli agrotecnici, nell'ambito delle rispettive competenze professionali, corredata da elaborati grafici e layout di impianti, attrezzature e servizi, idonea a dimostrare il dimensionamento delle avanserre rispetto alle reali esigenze aziendali di cui agli articoli 6, comma 2, 7, 8, 9 e 10.
6. La sostituzione parziale degli elementi costruttivi gli impianti serricoli, compresi i materiali di copertura, non comportante modifiche plano-volumetriche ed entro i parametri fissati dal presente regolamento, non è soggetta ad alcuna autorizzazione o comunicazione al sindaco in quanto trattasi

di attività ordinaria strettamente connessa alla coltivazione dei fondi, assimilabile agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Art. 12

Regolarizzazione degli impianti serricoli

1. La regolarizzazione è disciplinata dalle leggi regionali nn. 8 del 1995, 7 del 1996, 13 del 2010, 33 del 2012 e 5 del 2013, nonché dal presente regolamento.
2. Il procedimento amministrativo per la regolarizzazione degli impianti serricoli è quello della istanza di regolarizzazione al comune territorialmente competente
3. Con riferimento alle procedure per l'ottenimento della nulla osta per le aree gravate da vincolo paesistico si precisa che, in relazione alle tipologie realizzative fissate dalla l.r. n. 8 del 1995 che li configurano come strutture che non danno luogo a modificazioni irreversibili dello stato dei luoghi, il nulla osta va rilasciato dalle amministrazioni comunali, a tanto delegate ai sensi della l.r. n. 10 del 1982 in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale n. 8 del 1995.
4. L'amministrazione comunale autorizza, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2010, la regolarizzazione degli impianti serricoli preesistenti alla data del 25 novembre 2010, da attestare da parte dell'istante mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
5. Le aziende agricole già in possesso di titolo abilitativo per gli impianti serricoli (permesso a costruire, DIA, concessione, regolarizzazione, etc.) possono produrre al comune territorialmente competente istanza di regolarizzazione o adeguamento, comunque nel rispetto dei parametri indicati nel presente regolamento, corredata della documentazione di rito, anche delle sole avanserre o di eventuali differenze rispetto al titolo originario.

Art. 13

Apprestamenti di protezione

1. Gli apprestamenti di protezione sono strutture caratterizzate da semplicità costruttiva, sprovviste di opere murarie e di opere necessarie per il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche.
2. In base alla forma, alle proprietà dei materiali e alle coperture, gli apprestamenti di protezione sono riconducibili alle seguenti tipologie:
 - a) le strutture di protezione con tetto a falda orizzontale e con copertura realizzata con reti ombreggianti, antiafidiche, antigrandine, costituita da elementi portanti verticali direttamente infissi al suolo e telai orizzontali di supporto, di altezza massima fino a 3 metri;
 - b) le strutture ad arco direttamente infisse al suolo senza l'ausilio di pilastri verticali, coperta con reti ombreggianti, antiafidiche, tessuto non tessuto, con altezza inferiore a 2 metri che sono rimossi a fine ciclo di coltivazione;
 - c) le strutture tubolari, di adeguata altezza, caratterizzate da semplicità costruttiva utilizzate per la protezione antigrandine dei frutteti specializzati.
3. Per gli apprestamenti di protezione non è prevista la possibilità di realizzare avanserre e, in nessun caso, possono costituire base di calcolo della superficie da destinare ad avanserra.

Art. 14

Quaderno di campagna

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L. n. 59/1997)) e del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti), l'adempimento di cui all'articolo 14, comma 4, della legge regionale n. 8 del 1995 è assolto con la tenuta obbligatoria del registro dei trattamenti effettuati, denominato "quaderno di campagna".

Art. 15
Norme transitorie

1. I procedimenti di cui agli articoli 12 e 13 in corso si concludono entro il termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, facendo salvi gli adempimenti istruttori già effettuati che l'ufficio amministrativo competente valuta ancora idonei alla conclusione dell'istruttoria.

Art. 16
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si applica la vigente normativa di settore.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

Caldoro

Lavori preparatori

La Giunta regionale, con deliberazione n. 335 del 8 agosto 2013 (pubblicata nel BURC n. 52 del 30 settembre 2013), ha approvato il presente regolamento, su proposta dell'Assessore Daniela Nugnes e redatto dal Settore "Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura (Se.S.I.R.C.A.)" dell'Area Generale di Coordinamento "Sviluppo Attività Settore Primario".

Acquisito dal Consiglio regionale in data 2 ottobre 2013, con n. 483 del registro generale ed assegnato alla VIII Commissione consiliare permanente per l'esame.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 11 novembre 2013.

Note

Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 2.

Legge Regionale 24 marzo 1995, n. 8 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 1: "1. Nelle more di approvazione di una disciplina organica di tutela, salvaguardia, valorizzazione ed uso delle aree agricole, la Regione Campania, con la presente legge, detta norme per la realizzazione di impianti serricoli, funzionali all'ampliamento delle potenzialità produttive del comparto agricoltura."

Articolo 2, comma 1: "1. Sono considerati, ai fini della presente legge, impianti serricoli, quelle strutture idonee a determinare, con l'ausilio delle moderne tecnologie, condizioni agronomiche ottimali per la messa a dimora, sviluppo e produzione delle colture orto - frutto - floricole a ciclo stagionale o ininterrotto, ovvero con ripetizione della stessa specie di prodotto senza soluzione di continuità."

Comma 3, lettere a) e b).

Legge Regionale 24 marzo 1995, n. 8 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 2, comma 1 già citato nella nota al comma 2.

Articolo 10: "1. Non è subordinata né, a comunicazione né, ad autorizzazione comunale la realizzazione di coperture stagionali non aventi le caratteristiche di quelle di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, destinati a proteggere le colture. Resta, comunque, ferma la necessità del requisito soggettivo di cui al precedente articolo 8 e le condizioni oggettive di cui agli articoli 4 e 5."

Note all'articolo 2.

Comma 1.

Legge Regionale 24 marzo 1995, n. 8 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Legge Regionale 21 marzo 1996, n. 7 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 13 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Legge Regionale 18 dicembre 2012, n. 33 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Legge Regionale 6 maggio 2013, n. 5 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Comma 1, lettera a).

Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 13 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 1: “Regolarizzazione impianti terricoli.”.

Comma 2: “2. Rientrano tra gli impianti serricoli di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 8/1995, le strutture idonee a determinare condizioni agronomiche ottimali per la messa a dimora, per lo sviluppo e per la produzione-essiccazione della coltura tabacchicola.”.

Note all'articolo 3.

Comma 2.

Legge Regionale 24 marzo 1995, n. 8 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 3, comma 3: “3. Gli impianti serricoli devono essere provvisti di opere necessarie per il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche e di quelle eventuali derivanti dall'esercizio degli impianti. La relativa realizzazione va effettuata nel rispetto della normativa di sicurezza dei luoghi di lavoro e di quella antincendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 9/211989 e della legge n. 319 del 1976 e successive modificazioni ed integrazioni.”.

Comma 3.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 già citata al comma 2.

Note all'articolo 4.

Comma 1.

Legge Regionale 24 marzo 1995, n. 8 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 3, comma 2: “2. Le chiusure laterali degli impianti serricoli, così come la copertura, devono essere realizzate con materiali che consentono, dall'esterno, la visione ed il controllo delle colture. Sono, comunque, vietate soluzioni compositive compatte suscettibili, anche in assenza di opere, di mutamento di destinazione d'uso, ovvero soluzioni che richiedono, all'atto della dismissione dell'impianto, attività di demolizione e non di semplice smontaggio.”.

Articolo 4: “1. Nei comuni dotati di strumenti urbanistici approvati o adottati, gli impianti di cui al precedente articolo 2 possono realizzarsi, esclusivamente, nelle parti di territorio individuate come zone omogenee "E" ai sensi del D.M. L.PP 2 aprile 1968, n. 1444 del Ministro dei lavori pubblici.

2. Nei detti comuni è possibile la realizzazione di impianti serricoli, anche in aree non ricadenti nelle zone omogenee "E" alle seguenti e concorrenti condizioni:

- che le stesse risultino, da almeno un decennio e documentalmente, destinate, ininterrottamente, ad attività agricola da parte dei soggetti di cui al successivo articolo 8;
- che le stesse si trovino al di fuori del centro abitato e del centro edificato delimitato ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. Nei comuni di cui al comma 1 del presente articolo è possibile la realizzazione di impianti serricoli anche in aree gravate da vincoli decaduti per il decorso del termine quinquennale previsto

dall'articolo 2, I comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187 purché, ricorrono unitariamente le condizioni oggettive ed i requisiti soggettivi di cui al comma 2 del presente articolo.”.

Note all'articolo 5.

Comma 1.

Legge Regionale 24 marzo 1995, n. 8 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 2, comma 1 già citato nella nota al comma 2 dell'articolo 1.

Note all'articolo 6.

Comma 1.

Legge Regionale 24 marzo 1995, n. 8 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 3, comma 2: “2. Le chiusure laterali degli impianti serricoli, così come la copertura, devono essere realizzate con materiali che consentono, dall'esterno, la visione ed il controllo delle colture. Sono, comunque, vietate soluzioni compositive compatte suscettibili, anche in assenza di opere, di mutamento di destinazione d'uso, ovvero soluzioni che richiedono, all'atto della dismissione dell'impianto, attività di demolizione e non di semplice smontaggio.”.

Comma 2.

Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 13 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 1: “Regolarizzazione impianti terricoli.”.

Comma 3: “3. Per allocare servizi, impianti e attrezzature, sono realizzabili, entro il limite del quindici per cento della superficie dell'impianto serricolo, avanserre con materiali di copertura trasparenti od opachi e con tecniche che, in caso di dismissione dell'attività agricola, consentono il semplice smontaggio senza ricorrere ad operazioni di demolizione.”.

Note all'articolo 7.

Comma 1.

Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 13 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 1, comma 3 già citato nella nota al comma 2 dell'articolo 6.

Note all'articolo 9.

Comma 1.

Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 13 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 1, comma 3 già citato nella nota al comma 2 dell'articolo 6.

Note all'articolo 11.

Comma 1.

Legge Regionale 24 marzo 1995, n. 8 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Legge Regionale 21 marzo 1996, n. 7 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 13 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Legge Regionale 18 dicembre 2012, n. 33 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Legge Regionale 6 maggio 2013, n. 5 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Commi 3 e 4.

Legge Regionale 24 marzo 1995, n. 8 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 7, comma 2: “2. La realizzazione di impianti serricoli nelle aree soggette a vincoli (diretti o indiretti) imposti da leggi statali e regionali o da prescrizioni degli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici, della sicurezza del traffico è subordinata alla previa autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo e del Consorzio di Bonifica territorialmente competente per quanto concerne gli aspetti idraulici anche in assenza di specifiche prescrizioni degli strumenti urbanistici.”.

Articolo 12, comma 1: “1. La denuncia di inizio attività di cui all'articolo 9 va corredata, oltre che dalla documentazione prevista dal comma 11 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493, anche dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che preveda il mantenimento della destinazione dell'impianto a servizio della attività agricola.”.

Comma 6.

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.”.

Articolo 6: “Attività edilizia libera.”.

Comma 1: “1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
- b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.”.

Note all'articolo 12.**Comma 1.**

Legge Regionale 24 marzo 1995, n. 8 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Legge Regionale 21 marzo 1996, n. 7 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 13 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Legge Regionale 18 dicembre 2012, n. 33 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Legge Regionale 6 maggio 2013, n. 5 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Comma 3.

Legge Regionale 24 marzo 1995, n. 8 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 7: “1. Non è consentita, comunque, la realizzazione di impianti serricoli in zone boscate soggette a vincolo forestale, in aree destinate, fermo il disposto di cui al comma tre del precedente articolo 4, dallo strumento urbanistico, adottato o approvato, ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché, ad altre opere pubbliche.

2. La realizzazione di impianti serricoli nelle aree soggette a vincoli (diretti o indiretti) imposti da leggi statali e regionali o da prescrizioni degli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici, della sicurezza del traffico è subordinata alla previa autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo e del Consorzio di Bonifica territorialmente competente per quanto concerne gli aspetti idraulici anche in assenza di specifiche prescrizioni degli strumenti urbanistici.”.

Legge Regionale 24 marzo 1982, n. 10: “Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della L.R. 1° settembre 1981, n. 65: "Tutela dei beni ambientali".”.

Comma 4.

Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 13 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 1 già citato nella nota al comma 1, lettera a) dell'articolo 2.

Comma 1: “1. Gli impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolarizzati, secondo i parametri fissati dalla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per la realizzazione di impianti terricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole) e dalla legge regionale 21 marzo 1996, n. 7 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8, concernente le norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole), mediante istanza al Sindaco, presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.”.

Articolo 47: “Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.”.

“1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.”.

Note all'articolo 14.

Comma 1.

Legge Regionale 24 marzo 1995, n. 8 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 14, comma 4: “4. Per le finalità di monitoraggio delle sostanze chimiche e dei presidi sanitari impiegati nel ciclo produttivo, i proprietari di serre, definite ai sensi della presente legge, sono obbligati annualmente a denunciare al Sindaco le quantità e la tipologia dei prodotti impiegati.”.